

risanamento dall'inquinamento elettromagnetico, istituita presso il ministero dell'ambiente — che reca previsioni in tema di censimento di aree sensibili (luoghi destinati all'infanzia) ai campi elettrici e magnetici e di piani di risanamento in capo agli esercenti degli elettrodotti — non ha natura provvedimentale, non potendo modificare la normativa dettata dal d.p.c.m. 23 aprile 1992 (modificabile con ulteriore d.p.c.m.) in carenza assoluta di potere da parte del soggetto che l'ha emanata; tale circolare è atto avente natura di mero suggerimento, privo di ogni natura impositiva, in mancanza dei necessari presupposti normativi di legittimazione. — T.a.r. Lazio, sez. II, 8 maggio 2001, Enel c. Min. ambiente, in Rass. giur. energia elettrica, 2001, 269, n. NOBILI.

**21** - Intervenuta la l. 22 febbraio 2001 n. 36, la quale detta le norme di tutela dalle onde elettromagnetiche, non è consentito al giudice, che ravvisi una possibile lesione alla salute per effetto dei campi elettromagnetici generati da tali onde, procedere alla disapplicazione dei limiti esistenti (transitoriamente quelli stessi di cui al d.p.c.m. 23 aprile 1992) ormai costituenti norma primaria o disattendere la scansione temporale dei «risanamenti» prevista dalla legge, sussistendo solo la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme di cui trattasi (nella specie, è stata peraltro esclusa la configurabilità di possibili danni alla salute e nessuna questione di costituzionalità è stata sollevata). — T. Milano, 28 luglio 2001, Cattaneo c. Soc. Aem, in Rass. giur. energia elettrica, 2001, 269, n. NOBILI.

**22** - È illegittimo il provvedimento sindacale contingibile ed urgente recante l'ordine all'Enel di non attivare un elettrodoto sul territorio comunale (già autorizzato dall'autorità competente perché conforme alla normativa tecnica vigente, adottata, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, l. 28 giugno 1986 n. 339, nonché agli art. 2.1.05 e 2.1.08 del decreto interministeriale 21 marzo 1988 n. 449 come modificati dal d.m. 16 gennaio 1991, che stabilivano norme tecniche in materia di altezza dei conduttori sul terreno e sulle acque non navigabili e di distanze di rispetto dai fabbricati) per il rischio dell'insorgenza di tumori per esposizione prolungata a bassa dose di campi magnetici in assenza di presupposti di fatto aventi carattere di solida concretezza (nella specie, a fondamento del provvedimento impugnato vi era una relazione medica che, per le limitate esperienze degli studi presi in considerazione, non appariva poter acquisire nella comunità scientifica quel largo consenso tale da poter giustificare, con concretezza del pericolo di danno, il grave arresto procedimentale disposto). — C. Stato, sez. V, 8 marzo 2001, n. 1345, Com. Rimini c. Enel, in Cons. Stato, 2001, I, 638; Ragiusan, 2001, fasc. 202, 150; Rass. amm. sanità, 2001, 62; Ammin. it., 2001, 1278; Foro amm., 2001, 500.

**ELETTROMAGNETICA (compatibilità)** [D. leg. 12 nov. 1996, n. 615] V. *Energia elettrica*.

**ELEZIONE o dichiarazione di domicilio** [c. c. 47] V. *Domicilio, residenza e dimora*.

— **foro del domicilio eletto** [c. p. c. 30] V. *Competenza civile*.

— **notificazione presso il domiciliatario** [c. p. c. 141] V. *Notificazione e comunicazione di atti civili*.

## ● ELEZIONI [2560] ●

### LEGISLAZIONE

**Cost.** 48, 51 ● L. 7 ott. 1947, n. 1058, discipl. dell'elettorato attivo e tenuta e revisione annuale delle liste elettorali ○ L. 4 febr. 1948, n. 24, modif. l. prec. ○ D. p. r. 5 febr. 1948, n. 26, t. u. delle leggi sulla elez. della Camera dei deputati ○ L. 6 febr. 1948, n. 29, elez. Senato ○ D. p. r. 8 febr. 1948, n. 33, convocazione comizi elez. Camera deputati e Senato Rep. ○ D. p. r. 28 febr. 1948, n. 84, rettif. circoscriz. elez. Senato Rep. ○ L. 24 febr. 1951, n. 84, elez. consigli com. ○ L. 8 marzo 1951, n. 122, elez. dei consigli prov. ○ D. p. r. 5 aprile 1951, n. 203, t. u. delle leggi sulle elez. com. ○ L. 18 maggio 1951, n. 328, attribuz. e funzionam. degli organi ammin. prov. ○ L. 22 marzo 1952, n. 173, modif. art. 5 t. u. 5 febr. 1948, n. 26 ○ L. 31 marzo 1953, n. 148, modif. d. pres. rep. 5 febr. 1948, n. 26 ○ L. 23 marzo 1956, n. 136, modif. t. u. 5 aprile 1951, n. 203 e l. 8 marzo 1951, n. 122 ○ L. 23 marzo 1956, n. 137, modif. l. 7 ott. 1947, n. 1058 ● L. 4 aprile 1956, n. 212, norme sulla discipl. della propaganda elettorale ● D. p. r. 30 marzo 1957, n. 361, t. u. delle norme elez. Camera deputati ○ L. 27 febr. 1958, n. 64, elez. Senato Rep. ● D. p. r. 16 maggio 1960, n. 570, t. u. delle norme sulla composiz. ed elez. degli organi delle ammin. comunali, art. 11-103 ○ L. 10 sett. 1960, n. 962, modif. l. 8 marzo 1951, n. 122 e d. pres. rep. prec. ○ L. 5 agosto

1962, n. 1257, norme per la elez. del Consiglio reg. della Valle d'Aosta ○ L. 9 febr. 1963, n. 46, modif. l. 7 ott. 1947, n. 1058 ○ L. 14 febr. 1963, n. 55, revisione circoscriz. collegi della reg. Friuli-Venezia Giulia per l'elez. Senato Rep. ○ L. 25 febr. 1963, n. 282, modif. all'art. 1 l. 27 febr. 1958, n. 64 ○ L. 10 agosto 1964, n. 663, modif. t. u. 16 maggio 1960, n. 570, l. 8 marzo 1951, n. 122 e l. 10 sett. 1960, n. 962 ○ L. 13 dic. 1965, n. 1371, modif. alle norme sulla ineleggibilità alle cariche di assess. prov. e di pres. della Giunta prov. ○ L. 22 gen. 1966, n. 1, modif. norme l. 7 ott. 1947, n. 1058 ● L. 23 dic. 1966, n. 1147, modif. del contenzioso elettorale ammin. ● D. p. r. 20 marzo 1967, n. 223, approv. t. u. delle l. per la discipl. dell'elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste elettorali ○ L. 28 aprile 1967, n. 262, modif. l. 6 febr. 1948, n. 29 ● L. 17 febr. 1968, n. 108, norme per la elez. dei consigli reg. delle regioni a statuto normale ○ L. 26 maggio 1969, n. 241, agevolaz. di viaggio per le elez. politiche, reg. prov. e comunali ○ L. 22 maggio 1970, n. 312, aumento degli onorari spettanti ai presidenti e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali ○ L. 22 maggio 1971, n. 280, modif. art. 15, n. 9 del t. u. per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d. pres. rep. 16 maggio 1960, n. 570 ● L. 6 dic. 1971, n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali, art. 6, 19 ○ L. 8 agosto 1972, n. 471, norme per la copertura dei seggi di deputato e di senatore nel collegio della Valle D'Aosta rimasti vacanti nelle elezioni del 7 maggio 1972 ○ L. 27 dic. 1973, n. 933, abrogazione dell'art. 113, ult. comma, del d. pres. rep. 30 marzo 1957, n. 361 ○ L. 8 marzo 1975, n. 39, attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato, art. 14-22 ○ D. l. 28 marzo 1975, n. 63, termini per lo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali e comunali e per l'effettuazione delle operazioni relative alla iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che abbiano compiuto o compiranno il diciottesimo anno di età entro il 31 dicembre 1975, disposte dall'art. 20 della l. 8 marzo 1975, n. 39, nonché le modalità per la presentazione delle candidature ● L. 24 aprile 1975, n. 130, modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali ○ L. 23 aprile 1976, n. 136, riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale ○ D. l. 3 maggio 1976, n. 161, modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 ○ L. 14 maggio 1976, n. 240, conversione in l., con modificazione del d. l. prec. ○ L. 3 gen. 1978, n. 3, norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali ○ L. 13 maggio 1978, n. 180, accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori, art. 11 ○ L. 24 gen. 1979, n. 18, elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo ○ L. 7 febr. 1979, n. 40, modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero ○ L. 13 marzo 1980, n. 70, determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione (Leggi, 80, 341) ○ L. 22 maggio 1980, n. 193, abrogazione del n. 7, dell'art. 2 del t. u. delle l. recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (Leggi, 80, 602) ● L. 23 aprile 1981, n. 154, norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale (Leggi, 81, 709) ○ D. l. 8 maggio 1981, n. 186, modificazioni al testo unico approvato con d. pres. rep. 30 marzo 1957, n. 361 (Leggi, 81, 778) ○ L. 4 luglio 1981, n. 349, conversione in l., con modificazioni, del d. l. 8 maggio 1981, n. 186 (Leggi, 81, 1138) ○ L. 14 aprile 1983, n. 116, norme per il rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della primavera 1983 e per l'abbinamento delle elezioni regionali, provinciali e comunali nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle D'Aosta (Leggi, 83, 655) ○ L. 9 aprile 1984, n. 61, disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (Leggi, 84, 448) ○ L. 4 aprile 1985, n. 117, norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione

(Leggi, 85, 836) ○ L. 14 febr. 1987, n. 31, disposizioni particolari per le elezioni suppletive del senato della repubblica (Leggi, 87, 308) ○ L. 18 gen. 1989, n. 9, modificazione della l. 24 gen. 1979, n. 18, per l'eleggibilità al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea (Leggi, 89, I, 159) ○ L. 8 marzo 1989, n. 95, norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale e modifica all'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con d. pres. rep. 16 maggio 1960, n. 570 (Leggi, 89, I, 660) ○ D. l. 2 maggio 1989, n. 157, disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali (Leggi, 89, I, 1101) ○ L. 30 giugno 1989, n. 244, conversione in l. del d. l. 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali; disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circoscrizionali e sugli uffici elettorali di sezione (Leggi, 89, I, 1576) ○ L. 21 marzo 1990, n. 53, misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (Leggi, 90, I, 463 e II, 265) ○ L. 21 marzo 1990, n. 54, disposizioni transitorie per il funzionamento provvisorio delle commissioni elettorali mandamentali preesistenti alla data di entrata in vigore della l. 30 giugno 1989, n. 244 (Leggi, 90, I, 469) ○ L. 15 gen. 1991, n. 15, norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti (Leggi, 91, I, 294) ○ L. 7 giugno 1991, n. 182, norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali (Leggi, 91, I, 1411) ○ D. p. r. 3 luglio 1991, n. 200, abrogazione, a seguito di referendum popolare, di talune disposizioni del t. u. delle leggi recanti norme per le elezioni della camera dei deputati, approvato con d. pres. rep. 30 marzo 1957, n. 361 (Leggi, 91, I, 1515) ○ L. 11 agosto 1991, n. 271, modifiche ai procedimenti elettorali (Leggi, 91, I, 1982) ○ L. 30 dic. 1991, n. 422, elezioni del senato della repubblica, per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina (Leggi, 92, I, 71) ● L. 16 gen. 1992, n. 15, modificazioni al t. u. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con d. pres. rep. 20 marzo 1967, n. 223, e al t. u. delle leggi recanti norme per la elezione della camera dei deputati, approvato con d. pres. rep. 30 marzo 1957, n. 361 (Leggi, 92, I, 333) ● L. 18 gen. 1992, n. 16, norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (Leggi, 92, I, 336) ○ L. 23 gen. 1992, n. 33, modificazioni alla l. 6 febr. 1948, n. 29, sulla elezione del senato della repubblica (Leggi, 92, I, 406) ○ L. 29 gen. 1992, n. 69, interpretazione autentica del comma 2 art. 119 t. u. delle leggi recanti norme per la elezione della camera dei deputati, approvato con d. pres. rep. 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali (Leggi, 92, I, 695) ○ L. 4 febr. 1992, n. 70, disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di votazione del contrassegno di lista (Leggi, 92, I, 695) ● D. l. 8 giugno 1992, n. 306, modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, art. 11 *quater* (Leggi, 92, I, 2445) ● L. 7 agosto 1992, n. 356, conversione in l. con modificazioni, del d. l. 8 giugno 1992, n. 306 (Leggi, 92, I, 3002; testo coordinato, II, 465) ○ D. l. 25 febr. 1993, n. 42, disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993 (Leggi, 93, I, 870) ● L. 25 marzo 1993, n. 81, elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, art. 1-11, 28-30, 34-36 (Leggi, 93, I, 1118) ○ L. 23 aprile 1993, n. 120, conversione in l., con modificazioni, del d. l. 25 febr. 1993, n. 42 (Leggi, 93, I, 1299; testo coordinato, II, 159) ● D. p. r. 28 aprile 1993, n. 132, regolamento di attuazione della l. 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali (Leggi, 93, I, 1446) ○ L. 4 agosto 1993, n. 276, norme per l'elezione del senato della repubblica (Leggi, 93, I, 2004) ○ L. 4 agosto 1993, n. 277, nuove norme per l'elezione della camera dei deputati (Leggi, 93, I, 2008) ● L. 10 dic. 1993, n. 515, disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (Leggi, 93, I, 3237) ○ D. leg. 20 dic. 1993, n. 533, testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica (Leggi, 93, I, 3373) ○ D. leg. 20 dic. 1993, n. 534, modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con d. p. r. 30 marzo 1957, n. 361 (Leggi, 93, I, 3382) ○ D. p. r. 5 gen. 1994, n. 14,

regolamento di attuazione della l. 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati (Leggi, 94, I, 153) ◊ D. l. 19 gen. 1994, n. 42, disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 27 marzo 1994 (Leggi, 94, I, 312) ◊ L. 28 gen. 1994, n. 68, conversione in l. del d. l. 19 gen. 1994, n. 42 (Leggi, 94, I, 413) ◊ D. l. 29 gen. 1994, n. 73, provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale (Leggi, 94, I, 419) ◊ D. l. 4 febr. 1994, n. 88, provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale (Leggi, 94, I, 491) ◊ D. p. r. 12 febr. 1994, n. 104, regolamento di modifica al d. pres. rep. 5 gen. 1994, n. 14 (Leggi, 94, I, 576) ◊ L. 22 febr. 1994, n. 162, conversione in l. del d. l. 29 gen. 1994, n. 73 (Leggi, 94, I, 886) ◊ D. l. 21 maggio 1994, n. 300, norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative (Leggi, 94, I, 1813) ◊ D. l. 24 giugno 1994, n. 408, disposizioni urgenti in materia di elezioni al parlamento europeo (Leggi, 94, I, 2474) ◊ L. 15 luglio 1994, n. 448, modifiche ed integrazioni alla l. 10 dic. 1993, n. 515 (Leggi, 94, I, 2683) ◊ L. 16 luglio 1994, n. 453, conversione in l. del d. l. 21 maggio 1994, n. 300 (Leggi, 94, I, 2701) ◊ L. 3 agosto 1994, n. 483, conversione in l., con modificazioni, del d.l. 24 giugno 1994, n. 408 (Leggi, 94, I, 2842; testo coordinato, II, 380) • L. 23 febr. 1995, n. 43, nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario (Leggi, 95, I, 513) ◊ D. l. 25 febr. 1995, n. 50, disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle elezioni amministrative della primavera del 1995 (Leggi, 95, I, 541) ◊ L. 13 marzo 1995, n. 68, conversione in l., con modificazioni, del d. l. 25 febr. 1995, n. 50 (Leggi, 95, I, 679; testo coordinato, II, 81) ◊ D. l. 16 marzo 1995, n. 72, disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995 (Leggi, 95, I, 763) ◊ D. l. 29 marzo 1995, n. 90, nuove norme in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni regionali, provinciali e comunali, della primavera del 1995 (Leggi, 95, I, 910) ◊ L. 5 aprile 1995, n. 102, disciplina degli effetti prodotti dal d. l. 29 marzo 1995, n. 90, non convertito in legge (Leggi, 95, I, 995) ◊ L. 16 maggio 1995, n. 169, conversione in l. del d. l. 16 marzo 1995, n. 72 (Leggi, 95, I, 1447) ◊ L. 27 luglio 1995, n. 309, modifiche alla l. 10 dic. 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive; modifiche al t. u. approvato con d. p. r. 30 marzo 1957, n. 361, e al t. u. di cui al d. leg. 20 dic. 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive (Leggi, 95, I, 2581) • L. 28 dic. 1995, n. 549, misure di razionalizzazione delle finanze pubbliche, art. 1 comma 69°, 3 comma 244° (Leggi, 96, I, 97) • L. 6 febr. 1996, n. 52, disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, art. 11 (Leggi, 96, I, 527) ◊ D. leg. 12 aprile 1996, n. 197, attuazione della direttiva 94/80/Ce concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno stato membro di cui non hanno la cittadinanza (Leggi, 96, I, 1357) ◊ D. l. 10 maggio 1996, n. 257, disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica (Leggi, 96, I, 1730) ◊ L. 8 luglio 1996, n. 368, conversione in l., con modificazioni, del d. l. 10 maggio 1996, n. 257 (Leggi, 96, I, 2525; testo coordinato, II, 158) ◊ L. 30 luglio 1996, n. 398, modifica all'art. 85 t. u. delle leggi recanti norme per l'elezione della camera dei deputati, approvato con d. pres. rep. 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati in caso di scioglimento anticipato delle Camere e di elezioni suppletive (Leggi, 97, I, 703) • L. 27 dic. 1997, n. 449, misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, art. 55 comma 6°-8°, 65 (Leggi, 98, I, 63) • D. leg. 19 febr. 1998, n. 51, norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, art. 238, 239, 247 (Leggi, 98, I, 1383) • L. 24 aprile 1998, n. 128, disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), art. 15 (Leggi, 98, I, 2516) ◊ L. 28 aprile 1998, n. 130, modifica dell'art. 14 l. 21 marzo 1990, n. 53, in

materia di autenticazione delle firme degli elettori (Leggi, 98, I, 2041) • L. 30 aprile 1999, n. 120, disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale (Leggi, 99, I, 1339) ◊ D. l. 13 maggio 1999, n. 131, disposizioni urgenti in materia elettorale (Leggi, 99, I, 1515) • L. 13 luglio 1999, n. 225, conversione in l., con modificazioni, del d. l. 13 maggio 1999, n. 131 (Leggi, 99, I, 2285; testo coordinato II, 107) • L. 3 agosto 1999, n. 265, disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla l. 8 giugno 1990, n. 142, art. 20 (Leggi, 99, I, 3145) • D. leg. 30 dic. 1999, n. 507, depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 l. 25 giugno 1999, n. 205, art. 86 (Leggi, 00, I, 342) ◊ L. cost. 17 gen. 2000, n. 1, modifica all'art. 48 Cost. concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (Leggi, 00, I, 256) • L. 22 febr. 2000, n. 28, disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (Leggi, 00, I, 759) • D. leg. 18 agosto 2000, n. 267, t. u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 55-76 (Leggi, 00, I, 3712) • L. 24 nov. 2000, n. 340, disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999, art. 26 (Leggi, 00, I, 4026; errata corrige testo, 4187) ◊ D. l. 10 maggio 2001, n. 166, disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali (Leggi, 01, I, 2304) ◊ L. 6 luglio 2001, n. 271, conversione in l. del d. l. 10 maggio 2001, n. 166 (Leggi, 01, I, 3488)

## RINVII FISSI

- in *Friuli-Venezia Giulia* [L. reg. 27 marzo 1968, n. 20] V. *Friuli-Venezia Giulia*.  
- in *Sardegna* [L. reg. 23 marzo 1961, n. 4] V. *Sardegna*.  
- in *Sicilia* [L. reg. 5 aprile 1952, n. 11.- L. reg. 7 febr. 1957, n. 16.- D. Leg. P. R. 7 aprile 1960, n. 1.- D. Leg. P. R. 20 agosto 1960, n. 3.- L. reg. 1 aprile 1967, n. 32] V. *Sicilia*.  
- in *Trentino-Alto Adige* [L. 22 febr. 1952, n. 72.- L. reg. 20 agosto 1952, n. 24.- L. reg. 6 aprile 1956, n. 5.- L. reg. 23 luglio 1973, n. 9.- L. reg. 23 luglio 1973, n. 10] V. *Trentino-Alto Adige*.  
- in *Valle d'Aosta* [L. 5 agosto 1962, n. 1257] V. *Valle d'Aosta*.

## INDICE DELLE SCANSIONI

Contenzioso, 131-172.  
Elezioni, in genere, 31-40.  
Ineleggibilità - incompatibilità, 41-74.  
Operazioni elettorali, 75-97.  
Reati e violazioni elettorali, 173-178.  
Risultati elettorali, 98-130.

## INDICE ANALITICO

Appello civile - V. *Contenzioso*.  
Azione popolare, 73, 139-143, 153.  
Cassazione civile, 133, 135, 170.  
Commissioni elettorali, 80, 92.  
Consigli comunali e circoscrizionali, 28, 35, 55, 70, 104, 125, 126, 128, 130, 157, 170.  
Consigli provinciali e regionali, 26, 35, 99, 111, 116, 118-121, 123, 141, 154.  
Consigliere comunale, provinciale, regionale, 27, 55, 63, 88, 102, 107, 119, 120, 122, 124, 140, 143-145, 151, 162, 170.  
» decadenza - V. *Decadenza*.  
» eleggibilità - V. *Eleggibilità ineleggibilità e incompatibilità*.  
Contenzioso, 24, 25, 65, 131-133, 135, 137.  
» appello, 170-172.  
» atto impugnabile, 148, 150, 151, 153, 155, 156, 172.  
» contraddittorio, 143, 146-148, 170.  
» controinteressati, 145-147.  
» istruttorie e prove, 84, 151, 167, 169.  
» legittimazione, 139, 141, 142.  
» attiva, 144.  
» motivi, 159-161, 163-169.  
» notifica, 171.  
» ricorso, 139, 149, 150, 152, 154, 157, 158, 160-163, 166.  
» per cassazione - V. *Cassazione civile*.  
» incidentale, 152.  
» notifica, 71-73, 147, 148.  
» sentenza civile, 74, 135, 139.  
» termini, 150, 151, 153, 154, 158, 166, 168, 169.  
» periodo feriale, 157.  
Contrassegno di liste, 24, 25, 76, 77, 82, 109, 112, 131.  
Convalida, 23, 97, 132, 144, 157.  
Corte costituzionale, 15, 16, 24, 131, 133.

Costituzione della repubblica, 5, 12, 33.  
Decadenza, 52, 53, 71, 72, 134, 140, 143, 157, 158.  
Diritto comparato, 21.  
Eleggibilità ineleggibilità e incompatibilità, 14, 17, 18, 41, 42, 49-51, 134, 144.  
» consigliere comunale, provinciale, regionale, in genere, 63.  
» delitto, 52, 53.  
» dipendenti:  
» » dell'ente locale, di enti controllati o sovvenzionati, 63.  
» » dell'a.s.l., 20, 43-45, 47, 48, 56, 57.  
» pendenza di lite e conflitto d'interessi, 46, 56, 62-70, 73, 143.  
» rapporti particolari con l'ente, 54, 58-62.  
» sindaco, 19, 20, 44, 47, 49-52, 56-62, 65, 67, 69.  
Elettorato, 3, 139.  
» passivo, 5, 16, 41-43, 115.  
Elezioni, in genere, 1-4, 11, 15, 21, 115.  
Giurisdizione civile, 53, 65, 134.  
Giustizia amministrativa, 26, 113, 134, 136, 148, 151, 159, 160, 165, 169, 171, 172.  
Impiegato dello stato e pubblico - V. *Lavoro* (rapporto di).  
Incompatibilità, 20, 48, 54, 55, 57-62, 66-68, 70-74, 97, 134, 158 - V. pure: *Eleggibilità, ineleggibilità e incompatibilità*.  
Ineleggibilità, 45-48, 52-54, 97, 132, 134, 140.  
Lavoro (rapporto), 92, 115.  
Liste dei candidati, 5, 26, 28, 40, 76-89, 98, 99, 101, 106, 109, 112-114, 116, 117, 122, 124, 126-128, 130, 149.  
» elettorali, 80, 129.  
Operazioni elettorali, 2, 77, 78, 81, 83-85, 89, 91, 96, 131, 136-138, 150, 152, 165, 166, 172.  
Presidente della provincia, 97, 123, 124.  
Procedimento elettorale, 2, 25, 75, 79, 90, 95, 138, 156, 159, 162 - V. pure: *Operazioni elettorali*.  
Proclamazione degli eletti, 22, 96, 97, 114, 149-151, 154-156, 166, 169.  
Propaganda elettorale, 6-13, 31-40, 173-178.  
Reati elettorali - V. *Propaganda elettorale*.  
Ripartizioni dei seggi, 27, 116-128, 130, 133.  
Risultati elettorali, 22, 95, 102, 113, 116, 117, 121, 127, 136, 145, 148, 162.  
Sanzioni, 173-176.  
Scrutinio, 97, 138.  
Sezioni elettorali, 91, 94.  
Sindaco, 20, 44, 47, 49-52, 55-62, 65, 67, 69, 86, 88, 97, 102, 107, 126, 127, 130, 140, 143, 145.  
Tessera elettorale, 30.  
Uffici e sezioni elettorali, 2, 25, 29, 97, 114, 131, 133, 156, 160, 163.  
Violazioni elettorali, 13, 83, 86, 90, 94, 95, 174-176, 178.  
Votazione, 11, 90, 98-112, 124.  
» elettore fisicamente impedito, 93.

## RINVII VARIABILI

*Anagrafe*, 2 - *Comune*, 39, 54, 104, 108, 110, 295 - *Diritto comparato*, 68-73, 355-358 - *Giustizia amministrativa*, 683 - *Militare*, 88 - *Misure di prevenzione*, 11, 40, 41 - *Opposizione di terzo*, 3 - *Regione*, 122-125, 241, 242 - *Revocazione (giudizio di)*, 2 - *Sicilia*, 11-13, 22, 31-33.

## BIBLIOGRAFIA

1 - NESPOR S. e DE CESARIS A. L., *Codice delle leggi elettorali*, Guffrè, Milano, 2001, pag. XX-506, lire 50.000 (euro 25,82).  
2 - MERCURIO V. e SCOLARO S., *Il servizio elettorale - Manuale per l'operatore*, Maggioli, Rimini, 2000, pag. 354, lire 58.000 (euro 29,95).  
3 - LANCHESTER F., *Rappresentanza e sistemi elettorali in Gaspere Ambrosini*, in *Nomos*, 2000, fasc. 1, 7.  
4 - SAWICKI J., *Breve rassegna dei progetti di riforma elettorale presentati nel corso della tredicesima legislatura*, in *Nomos*, 2000, fasc. 1, 49.  
5 - BUSIA G., *Diciotto nuovi parlamentari eletti all'estero: i molti interrogativi di una riforma costituzionale discutibile*, in *Nomos*, 2000, fasc. 2, 105.  
6 - CASONI G., *La disciplina della propaganda elettorale prevista dalla l. 4 aprile 1956 n. 212*, in *Stato civile it.*, 2001, 722.  
7 - ESPOSITO C., *Propaganda elettorale: alcune nuove considerazioni*, in *Ammin. civ.*, 2001, fasc. 1, 38.  
8 - CAMPISI G., *La disciplina della comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni durante la campagna elettorale - Art. 9 l. 22 febbraio 2000*, in *Ammin. it.*, 2001, 13.  
9 - GIACOBBE G., *Brevi spunti in tema di par condicio nella comunicazione televisiva*, in *Legalità e giustizia*, 1999, 404.  
10 - GUADAGNI L., *Par condicio e contese elettorali*, in *Legalità e giustizia*, 1999, 408.  
11 - OROFINO A. G., *Democrazia telematica e partecipazione democratica - Come la rete ha trasforma-*

to la politica: dalla campagna elettorale in Internet alle elezioni *on line*, in *Cyberspazio e dir.*, 2001, 53.

12 - ESPOSITO M., Volantinaggio elettorale nei centri commerciali: un caso di *Drittwirkung*? (Nota a T. Verona, 5 giugno 1999, Montanari c. Soc. consorile La Grande mela), in *Giur. costit.*, 2000, 3461.

13 - COSTA F., Chi è il responsabile per l'affissione dei manifesti abusivi? (Nota a Giudice di pace Moncalieri, 19 ottobre 2000, Cherchi c. Pref. Roma), in *Riv. pen.*, 2001, 483.

14 - VIGEVANI G. E., Stato democratico ed eleggibilità, Giuffrè, Milano, 2001, pag. X-380, lire 50.000 (euro 25,82).

15 - MAGGIORA E., Recenti orientamenti della corte costituzionale in materia elettorale, in *Stato civile it.*, 2000, 928.

16 - BIANCO A., I limiti all'elettorato passivo nella giurisprudenza costituzionale, in *Giur. costit.*, 2000, 1959.

17 - MAGGIORA E., Le cause ostative all'assunzione delle cariche elettive del nuovo testo unico degli enti locali, in *Stato civile it.*, 2001, 60, 143, 225, 304, 391, 471, 551, 637, 714 e 874.

18 - MARI A., Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità negli organi degli enti locali, in *Giornale dir. amm.*, 2001, 99.

19 - IMARISIO L., La «degradazione» delle ineleggibilità e incompatibilità e la razionalizzazione giurisprudenziale del sistema delle ineleggibilità e incompatibilità amministrative (Nota a Corte cost., 31 ottobre 2000, n. 450, Del Vigo), in *Giur. it.*, 2001, 1796.

20 - MARI A., Incompatibilità tra la carica di sindaco e la posizione di dipendente sanitario: punti fermi e problemi aperti (Nota a Cass., sez. I, 28 dicembre 2000, n. 16205, Zavoli c. Ravaglioli), in *Giornale dir. amm.*, 2001, 825.

21 - DEFFENU A., La parità tra i sessi nella legislazione elettorale di alcuni paesi europei, in *Dir. pubbl.*, 2001, 609.

22 - ANIS M., Principi *versus* regole (il caso dei seggi mancanti a Forza Italia dopo le politiche del 2001), in *Rass. parlamentare*, 2001, 629.

23 - MALINCONICO G., La giunta delle elezioni, in *Rass. parlamentare*, 2001, 153.

24 - CHIOLA C., Sindacato sulla legittimità del contrassegno dei partiti - Una nuova *political question*? (Nota a Corte cost., ord. 20 novembre 2000, n. 512), in *Giur. costit.*, 2000, 4037.

25 - CAPORILLI F., Il procedimento elettorale alla ricerca di un giudice: sul controllo giurisdizionale delle decisioni dell'ufficio elettorale nazionale (Nota a Corte cost., ord. 20 novembre 2000, n. 512), in **Foro it.**, 2001, I, 3492.

26 - BUONOMO G., Troppe liste invalide alle elezioni 2000: azzerata dal Tar la regione Molise - Non annullamento e ripetizione, ma nuova consultazione, in *Dir. e giustizia*, 2001, fasc. 12, 61.

27 - NAPOLETANI R., L'attribuzione dei seggi di consigliere comunale nei comuni superiori a quindicimila abitanti (Nota a C. Stato, sez. V, 4 maggio 2001, n. 2519, Cornacchia c. Fiore), in *Giust. amm.*, 2001, 580.

28 - BALDASSARI M. C., Elezioni comunali: non è consentita la lista di riserva (Nota a T.a.r. Emilia-Romagna, sez. I Parma, 9 maggio 2001, n. 249, Violino c. Com. Sala Baganza), in *Giust. amm.*, 2001, 584.

29 - MAGGIORA E., L'ufficiale elettorale, in *Stato civile it.*, 2001, 791.

30 - VACCARO A., La tessera elettorale permanente, in *Ammin. civ.*, 2000, fasc. 4, 63.

#### GIURISPRUDENZA

##### Elezioni, in genere

31 - Spetta alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adattare la disciplina contenuta negli art. 1, 2° comma, 2, 1° comma, lett. c) e d), 7, 2° comma, della deliberazione approvata il 28 marzo 2000 in ordine a comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per la campagna referendaria 2000.

32 - È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 5, 1° comma, e 9 l. 22 febbraio 2000 n. 28, nella parte in cui non conterebbero una disciplina sufficiente ad assicurare l'esistenza, costituzionalmente necessaria, di una reale ed efficace comunicazione istituzionale, in riferimento agli art. 1, 3, 2° comma, 21, 48 e 75 cost. — Corte cost., 17 novembre 2000, n. 502, Capezzone c. Commiss. parlamentare vigil. serv. radiotelevisivi, in **Foro it.**, 2001, I, 780; *Giur. costit.*, 2000, 3876; *Rass. avv. Stato*, 2000, I, 61; *Cons. Stato*, 2000, II, 2159.

33 - È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 5° comma, l. n.

515 del 1993 - che disciplina la presenza di esponenti politici e di governo nelle trasmissioni che non siano dirette esclusivamente ad assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione nei trenta giorni precedenti alle elezioni - in relazione agli art. 3 e 21 cost.; infatti, non è ingiustificato il diverso trattamento riservato ai cittadini che hanno la qualità di candidati, esponenti politici, membri del governo centrale o locale e a quelli che hanno unicamente la qualifica di elettori né è indebitamente limitata la libertà di espressione, non impedendo la norma la libera manifestazione del pensiero in forme diverse e tendendo unicamente a porre un limite alla suggestione derivante agli elettori dalla presenza invasiva dei soggetti indicati attraverso il mezzo televisivo nel mese anteriore alla data delle votazioni.

34 - L'art. 1, 5° comma, l. n. 515 del 1993 proibisce la mera presenza di esponenti politici e di governo alle trasmissioni televisive che non siano di mera informazione nel mese anteriore alle elezioni, né per incorrere nel divieto è necessario che trattisi di presenza fattiva ad un programma (nella specie la suprema corte ha confermato la decisione di merito, resa in sede di opposizione a ordinanza ingiunzione, secondo cui risultava violato il divieto in ipotesi di trasmissione di telecronache, in cui figuravano personaggi politici, richiamate dal conduttore per farne oggetto di discussione e polemica). — Cass., sez. I, 14 giugno 2001, n. 8024, Soc. Reti televisive it. c. Autorità garanzie nelle comunicaz., in *Mass.*, 2001; **Foro it.**, 2002, I, 142; Cd-Rom *Foro it.*, 1987-2001.

35 - La disposizione dell'art. 1, 5° comma, l. 10 dicembre 1993 n. 515 - dettata per le elezioni politiche, ed estesa dall'art. 20, 2° comma, stessa legge alle elezioni amministrative - a norma della quale, a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri di governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata alla esigenza di assicurare la completezza ed imparzialità dell'informazione, mentre è vietata in tutte le altre trasmissioni, deve essere interpretata, in consonanza con il tenore letterale della sua formulazione e con il canone di ragionevolezza che deve orientare nella ricerca della interpretazione costituzionalmente compatibile, nel senso della sua esclusiva riferibilità a campagne elettorali svolgentisi con carattere di generalità, giustificandosi un così diffuso ed indiscriminato divieto con il coinvolgimento e la partecipazione, in tali campagne, dell'intero corpo elettorale nazionale; pertanto, alla stregua della normativa di cui si tratta, deve escludersi che il riferito divieto sia applicabile in caso di elezioni per il rinnovo solo di alcuni consigli comunali e provinciali. — Cass., sez. I, 28 novembre 2001, n. 15101, Rai-Tv c. Autorità garanzie nelle comunicaz., in *Mass.*, 2001; **Foro it.**, 2002, I, 750; Cd-Rom *Foro it.*, 1987-2001.

36 - La disposizione dell'art. 1, 5° comma, l. 10 dicembre 1993, n. 515, recante «disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della camera dei deputati e del senato della repubblica» - a norma del quale, a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri di governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata all'esigenza di assicurare completezza ed imparzialità dell'informazione, mentre è vietata in tutte le altre trasmissioni - deve essere interpretata, in consonanza al tenore letterale della sua formulazione ed al canone di ragionevolezza che deve orientare nella ricerca della interpretazione costituzionalmente compatibile, nel senso della sua esclusiva riferibilità a campagne elettorali svolgentisi con carattere di generalità, giustificandosi un così diffuso ed indiscriminato divieto con il coinvolgimento e la partecipazione, in tali campagne, dell'intero corpo elettorale nazionale, e presentandosi una diversa lettura di dubbia legittimità costituzionale; alla stregua del citato art. 1, 5° comma, l. n. 515 del 1993, il riferito divieto non è, pertanto, applicabile in caso di elezioni suppletive, come, del resto, indirettamente confermato dal fatto che il legislatore, in prosieguo di tempo, si sia preoccupato di regolare - sul presupposto, evidentemente, della mancanza di una siffatta disciplina - proprio l'ipotesi di elezioni suppletive, stabilendo, con l'art. 1 l. 13 luglio 1999 n. 225, introduttivo del 5° comma *bis* dell'art. 1 l. n. 515 del 1993, che il divieto di cui al precedente 5° comma si estenda bensì anche tale ipotesi, ma limitatamente alla regione o alle regioni interessate. — Cass., sez. I, 29 novembre 2001, n. 15205, Rai-Tv c. Autorità ga-

ranzie nelle comunicaz., in *Mass.*, 2001; Cd-Rom *Foro it.*, 1987-2001.

37 - Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 l. 22 febbraio 2000 n. 28, nella parte in cui prevede che i «messaggi politici autogestiti» (consistenti nell'esposizione di un programma o di un'opinione politica della durata da uno a tre minuti) debbono essere trasmessi dalle emittenti radiotelevisive nazionali gratuitamente, contrariamente a quanto stabilito per le emittenti locali, per le quali è invece previsto un rimborso, in riferimento all'art. 42 cost.

38 - Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 l. 22 febbraio 2000 n. 28, nella parte in cui stabiliscono in ordine alla propaganda elettorale, per ciascuna emittente radiotelevisiva, l'obbligo di organizzare e di predisporre programmi di opinione e di valutazione politiche di una particolare forma (tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, confronti, interviste e ogni altra forma nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche), nei quali deve essere assicurata la parità di condizioni tra i diversi soggetti politici che vi partecipano, mentre non prevedono alcuna limitazione di sorta per la stampa periodica, in riferimento agli art. 3 e 21 cost. — T.a.r. Lazio ord., sez. II, 7 febbraio 2001, n. 943, Federaz. radio televisione c. Autorità garanzie nelle comunicaz., in **Foro it.**, 2001, III, 293; *Trib. amm. reg.*, 2001, I, 782.

39 - Il criterio recepito dal legislatore ai fini dell'accesso ai sistemi di comunicazione politica elencati dall'art. 4, 1° comma, l. 22 febbraio 2000 n. 28, imperniato sulla soglia di rilevanza, sul piano nazionale di un soggetto politico, non è irragionevole in considerazione del fatto che la scelta si configura tesa a bilanciare il dato obiettivamente limitato degli spazi di comunicazione politica con la più vasta platea dei soggetti che possono aspirare ad accedervi, prevenendo ogni eccessiva frammentazione degli stessi ed ogni conseguente effetto sulla completezza ed adeguatezza dell'informazione.

40 - È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 2° comma, lett. b), l. 22 febbraio 2000 n. 28 sollevata con riferimento agli art. 1 (non incidendo sul principio di appartenenza della sovranità al popolo), 3 (non introducendo un trattamento differenziato tra singolo candidato e le coalizioni o liste presenti in collegi o circoscrizioni che rappresentino un quarto degli elettori, stante la diversità delle fattispecie messe a confronto), 5, 57 e 21 cost. — T.a.r. Lazio ord. cautelare, sez. II, 2 maggio 2001, n. 2922, R. L. c. Comitato servizio radiotelevisivo Marche, in *Trib. amm. reg.*, 2001, I, 1133.

##### Ineleggibilità - incompatibilità

41 - Il diritto di elettorato passivo, in quanto riconducibile alla sfera dei diritti inviolabili della persona, è suscettibile di restrizioni nei soli limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di pari rango costituzionale; non sono pertanto suscettibili di applicazione analogica le deroghe previste alla regola della eleggibilità, le quali devono conformarsi ai canoni della necessità e della ragionevole proporzionalità. — Cass., sez. I, 28 dicembre 2000, n. 16205, Zavoli c. Ravaglioli, in **Foro it.**, 2001, I, 1601; *Giust. amm.*, 2001, 152; *Giornale dir. amm.*, 2001, 825, n. MARI; *Quaderni regionali*, 1999, 721; *Giust. civ.*, 2001, I, 2164; Guida al dir., 2001, fasc. 2, 44, n. ZANETTA; *Dir. e giustizia*, 2001, fasc. 2, 43, n. BUONOMO; *Enti pubblici*, 2001, 461.

42 - L'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità l'eccezione, per cui le norme che derogano al diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione; d'altra parte, le restrizioni di un diritto inviolabile, quale è quello di elettorato passivo, sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale pari o superiore. i. — Cass., sez. I, 25 gennaio 2001, n. 1073, Ricciardi c. Marcasciano, in *Giust. amm.*, 2001, 263; nella motivazione, in **Foro it.**, 2001, I, 2894; Cd-Rom *Foro it.*, 1987-2001.

43 - Il diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, può trovare limite soltanto in specifiche e tassative previsioni legislative, non suscettibili di applicazione estensiva o analogica (nella specie, è stata esclusa - come causa di ineleggibilità o incompatibilità o decadenza - la carica di direttore di dipartimento, o di componente del consiglio sanitario o del collegio di direzione, nell'organizzazione sanitaria della regione cui si riferiva l'elezione contestata). — T. Potenza, 15 dicembre 2000, Papaleo c. Straziuso, in *Giur. merito*, 2001, 171.

44 - Le modifiche intervenute a seguito del d.leg.

502/92 hanno introdotto nuove ipotesi di ineleggibilità-incompatibilità, senza con ciò dar luogo ad una abrogazione tacita di quelle precedentemente in vigore; permane pertanto la causa di incompatibilità tra la carica di sindaco e l'esercizio delle funzioni di medico convenzionato con l'azienda usl, non potendosi dedurre, dal ridimensionamento delle funzioni di controllo ed indirizzo dei comuni nei riguardi delle nuove aziende, la sopravvenuta irrazionalità della disciplina prevista dalla l. 23 aprile 1981 n. 154. — Cass., sez. I, 15 giugno 2000, n. 8178, Carturan c. Cirilli, in **Foro it.**, 2001, I, 1604; Dir. e giustizia, 2001, fasc. 2, 50, n. BUONOMO; Dir. e giustizia, 2001, fasc. 8, 79 (m), n. BUONOMO.

**45** - Ai fini della sussistenza della causa di ineleggibilità di cui all'art. 2, 1° primo, n. 9, l. 23 aprile 1981 n. 154, la nuova organizzazione dell'usl come entità aziendale strumentale della regione (d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502), ivi compresa la nuova disciplina dell'eleggibilità dei suoi dirigenti (art. 3), non ha in nulla mutato le previsioni di ineleggibilità dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle strutture convenzionate, previste dagli art. 43 e 44 l. 23 dicembre 1978 n. 833, non essendo venuta meno la *ratio* informativa della norma dell'art. 2 citato, in quanto la *captatio voti* da parte del titolare di strutture private, che la condizione di ineleggibilità tende ad evitare, come era possibile in regime di convenzionamento è possibile anche in regime di accreditamento, data la loro sostanziale equiparabilità. — Cass., sez. I, 9 novembre 2001, n. 13878, Dionisi c. Pirandola, in **Mass.**, 2001; Cd-Rom Foro it., 1987-2001.

**46** - Nella nuova configurazione delle unità (ora, aziende) sanitarie locali e prima dell'entrata in vigore del d.leg. 18 agosto 2000 n. 267 l'ineleggibilità stabilita dall'art. 2, n. 8, l. 23 aprile 1981 n. 154 per i dipendenti delle usl facenti parte dell'ufficio di direzione e i coordinatori dello stesso opera con esclusivo riferimento a quelle figure dirigenziali che, in relazione alla loro collocazione nella struttura, possono essere equiparate al direttore generale, al direttore amministrativo e al direttore sanitario, nel senso che esercitano funzioni apicali al pari di questi ultimi, sì da rendere ragionevole l'estensione della limitazione dell'elettorato passivo; non ricadono, invece, nella situazione di ineleggibilità i soggetti che non assumono posizione esponentiale della struttura aziendale e non svolgono, conseguentemente, funzioni apicali, rapportabili a quelle esercitate dal direttore generale, amministrativo o sanitario (nella specie, in applicazione del riferito principio, si è ritenuta l'eleggibilità a sindaco del responsabile della unità operativa di assistenza sanitaria di base di un distretto). — Cass., sez. I, 29 novembre 2000, n. 15285, Taglia c. Caponigri, in **Giust. civ.**, 2001, I, 967.

**47** - Deve essere affermata la ineleggibilità a sindaco del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario della usl il cui territorio coincide con quello comunale. — Cass., sez. I, 25 febbraio 1999, n. 1631, Liberatore c. Patierno, in **Quaderni regionali**, 1999, 577.

**48** - Il riordino della normativa vigente in materia di ssn da parte del d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502, modificato dal d.leg. 7 dicembre 1993 n. 517, in forza del quale le usl istituite dalla l. 23 dicembre 1978 n. 833, sono state trasformate in aziende dotate di personalità giuridica pubblica sotto la vigilanza delle regioni, non ha inciso implicitamente sulle situazioni di incompatibilità e ineleggibilità nelle cariche politiche dei comuni riferite ai dipendenti (amministratori e sanitari) degli enti e ai professionisti convenzionati relative agli organi delle abrogate usl previste dagli art. 2 n. 8 e 8 l. 23 aprile 1981 n. 154, trattandosi di materia di stretta interpretazione legata ai diritti politici fondamentali del cittadino, che richiede, all'uopo, una norma di legge espressa. — C. Stato, ad. gen., sez. atti normativi, sez. I, 5 aprile 2000, n. 309/99, **Min. int.**, in **Ragiusan**, 2000, fasc. 197, 349.

**49** - È eleggibile alla carica di sindaco il segretario generale della comunità montana di cui il comune fa parte, in quanto la comunità montana svolge, nei confronti dei comuni ricompresi nel proprio territorio, funzioni di coordinamento, vigilanza e impulso, ma non di controllo in senso tecnico. — Cass., sez. I, 25 gennaio 2001, n. 1073, Ricciardi c. Marcasciano, in **Foro it.**, 2001, I, 2894; **Giust. amm.**, 2001, 263; Cd-Rom Foro it., 1987-2001.

**50** - È incostituzionale l'art. 6 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere nominato sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco.

**51** - È incostituzionale, in applicazione dell'art. 27

l. 11 marzo 1953 n. 87, l'art. 61, n. 2, d.leg. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto alla carica di sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco. — Corte cost., 31 ottobre 2000, n. 450, Del Vigo, in **Foro it.**, 2001, I, 789; **Arch. civ.**, 2001, 27; **Giust. civ.**, 2001, I, 611; **Ammin. it.**, 2001, 435; **Riv. giur. edilizia**, 2001, I, 10; **Giur. cost.**, 2000, 3346; **Foro amm.**, 2000, 3510; **Stato civile it.**, 2001, 727; **Giur. it.**, 2001, 1796, n. IMARISIO; **Enti pubblici**, 2001, 461.

**52** - La pendenza di un procedimento penale con cui si chiedi la riabilitazione dalla condanna non osta alla dichiarazione di decadenza dalla carica di sindaco nei confronti di chi sia stato condannato per un reato di cui all'art. 15 l. 55/90, in quanto l'esclusione della causa di ineleggibilità è subordinata all'avvenuto completamento della fattispecie riabilitativa anteriormente alla data di presentazione della candidatura.

**53** - Nel valutare se sussistano gli estremi per comminare, ai sensi dell'art. 15 l. 55/90, la sanzione della ineleggibilità o della decadenza per chi abbia riportato condanna per un delitto, anche diverso da quelli espressamente indicati, commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, il giudice del processo elettorale deve attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna, senza poter esperire ulteriori indagini di merito, né reinterpretare la fattispecie concreta posta a fondamento della decisione del giudice penale, operando la condanna come causa di ineleggibilità o di decadenza *ipso iure* dal momento del passaggio in giudicato della sentenza. — Cass., sez. I, 24 febbraio 2001, n. 2743, Di Carlo c. Casciano, in **Foro it.**, 2001, I, 3248; **Giust. civ.**, 2001, I, 2692; Cd-Rom Foro it., 1987-2001.

**54** - L'art. 5 l. 23 aprile 1981 n. 154, secondo il quale non possono avere effetti ostativi sull'elettorato passivo, sia in termini di ineleggibilità sia in quelli di incompatibilità, gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori di enti locali in virtù di una norma di legge, di statuto o di regolamento in connessione con il mandato elettivo, va interpretato nel senso che nell'ambito delle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità legislativamente previste va riconosciuta all'autonomia statutaria l'individuazione di specifici casi di deroga, nei limiti in cui tali casi siano coerenti con la volontà del legislatore, costituendone materiale applicazione. — T.a.r. Campania, sez. I, 9 agosto 2000, n. 3258, Com. Solofra c. Coreco Avellino, in **Foro amm.**, 2000, 4022; **Trib. amm. reg.**, 2000, I, 4511; **Enti pubblici**, 2001, 461.

**55** - Le cause di incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali valgono anche per i sindaci eletti direttamente, in quanto componenti del consiglio comunale. — Cass., sez. I, 25 febbraio 1999, n. 1631, Liberatore c. Patierno, in **Quaderni regionali**, 1999, 577.

**56** - La carica di sindaco è incompatibile con quella di primario di divisione nella locale unità sanitaria, in quanto il sindaco, pur dopo la ristrutturazione delle usl operata dal d.leg. 502/92, riveste, da solo o nel più ampio contesto della conferenza dei sindaci, un ruolo nella formazione del programma, nell'indirizzo sanitario e nel controllo contabile delle nuove usl, tale da evidenziare una immanente possibilità di conflitto di interessi con le funzioni di professionista operante all'interno dell'unità sanitaria. — Cass., sez. I, 28 dicembre 2000, n. 16205, Zavoli c. Ravaglioli, in **Foro it.**, 2001, I, 1601; **Giust. amm.**, 2001, 152; **Giornale dir. amm.**, 2001, 825, n. MARI; **Quaderni regionali**, 1999, 721; **Giust. civ.**, 2001, I, 2164; **Guida al dir.**, 2001, fasc. 2, 44, n. ZANETTA; **Dir. e giustizia**, 2001, fasc. 2, 43, n. BUONOMO; **Enti pubblici**, 2001, 461.

**57** - La causa di incompatibilità alla carica di sindaco dei dipendenti delle usl di cui all'art. 8 n. 2 l. 154/1981 non può ritenersi abrogata implicitamente, per effetto del nuovo assetto normativo del ssn introdotto dal d.leg. n. 502/92, in quanto, pur nell'arretramento dei poteri gestori di dette unità sanitarie (ora usl) operanti sul territorio, in corrispondenza all'avanzamento dei poteri delle regioni, nel quadro di disciplina dello stesso d.leg. del 1992 (vedi art. 2, 14° comma; come anche meglio definito dagli art. 3 *ter* e 4 del successivo d.leg. n. 229/1999); i rapporti tra comune e usl, infatti, non sono stati del tutto recisi, permanendo, invece, in capo al sindaco, da solo o quale componente della conferenza dei sindaci, un ruolo rilevante nella formazione del programma, nell'indirizzo sanitario e nel controllo contabile delle

asl, dal che l'immanenza, nel componente della struttura sanitaria eletto sindaco, di un possibile conflitto di interesse, per coincidenza delle qualità di controllore e controllore della struttura stessa. — Cass., sez. I, 20 ottobre 2001, n. 12862, Gaetani c. Marinelli, in **Giust. amm.**, 2001, 1197; Cd-Rom Foro it., 1987-2001.

**58** - È incompatibile, ai sensi dell'art. 6 d.p.r. 570/60, con la carica di sindaco chi abbia ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini entro il secondo grado, titolari di appalti di lavori o di servizi comunali, indipendentemente dalla forma, individuale o societaria, delle imprese appaltatrici (nella specie, la corte ha ritenuto che sussistesse la causa di incompatibilità nei confronti di un sindaco i cui figli erano soci di impresa titolare di appalti comunali). — Cass., sez. I, 7 febbraio 2001, n. 1733, Bulfaro c. Travascio, in **Foro it.**, 2001, I, 2882; Cd-Rom Foro it., 1987-2001.

**59** - L'art. 6 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 - rimasto in vigore fino all'abrogazione stabilita dall'art. 274, lett. e), d.leg. 18 agosto 2000 n. 267 - nel considerare incompatibile con la carica di sindaco chi abbia parenti o affini, nei gradi indicati, che «coprano nell'amministrazione del comune il posto», tra gli altri, di «appaltatore di lavori o di servizi comunali», manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 cost., essendo l'incompatibilità prevista con riguardo ad una posizione specifica e differenziata e tenuto conto che la previsione - conformemente al principio di imparzialità della p.a. - mira ad evitare il rischio, anche potenziale, di commistioni tra gli interessi pubblici dell'ente territoriale che il sindaco, nella sua qualità, ha l'obbligo di garantire e gli interessi privati di suoi prossimi congiunti; ne, con l'art. 51 cost., essendo riservato alla legge il compito di stabilire i requisiti per l'accesso, in condizioni di eguaglianza, alle cariche elettive; né, infine, con l'art. 128 cost., perché, dovendo l'autonomia del comune svolgersi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della repubblica, non è affatto preclusa, dalla norma costituzionale, la previsione, con legge statale, delle cause d'incompatibilità, alla carica di sindaco. — Cass., sez. I, 7 febbraio 2001, n. 1733, Bulfaro c. Travascio, in **Mass.**, 2001; nella motivazione, in **Foro it.**, 2001, I, 2882; Cd-Rom Foro it., 1987-2001.

**60** - L'art. 6 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 - rimasto in vigore fino all'abrogazione stabilita dall'art. 274, lett. e), d.leg. 18 agosto 2000 n. 267 - nel considerare incompatibile (a seguito della sentenza manipolativa della corte costituzionale n. 450 del 2000, che ha in tal senso sostituito l'originaria previsione di ineleggibilità) con la carica di sindaco chi abbia parenti o affini, nei gradi indicati, che «coprano nell'amministrazione del comune il posto», tra gli altri, di «appaltatore di lavori o di servizi comunali», comprende nella nozione di appaltatore sia le imprese individuali sia le imprese costituite in forma societaria, di persone o di capitali, tale interpretazione essendo l'unica conforme alle finalità della norma, in relazione alle quali vengono in rilievo non l'imputazione del rapporto ma gli interessi economici da questo nascenti, suscettibili di entrare in conflitto con l'interesse dell'ente di cui il sindaco è rappresentante, ed essendo irragionevole, e contraria al principio di eguaglianza, l'opposta soluzione ermeneutica. — Cass., sez. I, 7 febbraio 2001, n. 1733, Bulfaro c. Travascio, in **Mass.**, 2001; nella motivazione, in **Foro it.**, 2001, I, 2882; Cd-Rom Foro it., 1987-2001.

**61** - Dall'esame dell'art. 5, 1° comma, l. 23 gennaio 1992 n. 32, che trova applicazione anche nei confronti dei sindaci, attesa la particolare funzione di presidenza e direzione da questi svolta nell'ambito del consiglio e della giunta comunale nonché di rappresentanza esterna del comune, si desume che la causa di incompatibilità della norma stessa prevista si configura solo in relazione allo svolgimento in corso dell'attività di progettista, direttore lavori o collaudatore di opere o comunque di attività professionali connesse allo svolgimento di opere finanziate ai sensi della l. n. 219 del 1981 e situate sul territorio comunale, talché, cessata o rimossa tale situazione, cessa ogni ipotesi di incompatibilità. — Cass., sez. I, 1 giugno 2000, n. 7278, Arganese c. Giaquinto, in **Giur. it.**, 2001, 154.

**62** - La causa di incompatibilità prevista dall'art. 5, 2° comma, l. n. 32 del 1992 si configura esclusivamente con riferimento al soggetto che, eletto (come nella specie) alla carica di sindaco, riveste altresì la qualità di socio, amministratore, consulente o (come nella specie) collaboratore di ditte che emettano fatture sui fondi pubblici di cui alla l. n. 219/81, sì che, cessata o rimossa tale situazione, la causa d'incompatibilità viene meno, mentre gli effetti delle situazioni pregresse possono (e devono) trovare soluzione attraverso l'adozione dei mezzi ordinari previsti dall'ordi-

namento, quali l'istituto dell'astensione (che trova applicazione ogni qual volta l'organo pubblico si trovi a dover decidere in ordine a questioni che, in qualche modo, lo riguardano direttamente o indirettamente), non potendo l'incompatibilità *de qua* incentrarsi su ipotetiche e residuali posizioni di conflitto tra pregresse qualifiche od attività dell'amministratore locale e lo svolgimento delle funzioni pubbliche, dovendo, per converso, discendere da potenzialità di conflitto immanenti, relative a qualifiche od attività concomitanti, che possono, in concreto, formare oggetto dell'abdicazione, che consente la rimozione, della posizione di incompatibilità. — Cass., sez. I, 21 luglio 2001, n. 9972, Soriero c. Marmo, in Mass., 2001; Cd-Rom Foro it., 1987-2001.

**63** - È incompatibile con la carica di consigliere comunale quella di amministratore di un ente privato su cui il comune eserciti il potere di vigilanza attraverso forme di ingerenza e di concorso nella formazione della volontà dell'ente medesimo (nella specie, la cassazione ha ritenuto che sussistesse un potenziale conflitto di interessi nella concentrazione, nella stessa persona, delle funzioni di consigliere comunale e di vicepresidente di associazione sportiva affidataria della gestione degli impianti sportivi comunali a titolo di comodato e destinataria di un contributo comunale come parziale rimborso per spese ed eventuali perdite di gestione). — Cass., sez. I, 28 dicembre 2000, n. 16203, Gili c. Cogo, in **Foro it.**, 2001, I, 1603; Arch. civ., 2001, 446.

**64** - Rientrano nella nozione di lite pendente, ai sensi di cui all'art. 3, n. 4, l. 154/81, quei conflitti in cui si contrappongono posizioni personali e private dell'eletto con gli interessi della collettività, restando, invece, esclusi quelli che insorgano sull'effettiva rispondenza degli atti posti in essere ai compiti istituzionali cui l'eletto è preposto (nella specie, la cassazione ha ritenuto sussistente la causa di incompatibilità in ordine ad un procedimento penale per abuso di ufficio in cui il comune si era costituito parte civile).

**65** - Il giudice del contenzioso elettorale, in caso di denunciata incompatibilità per lite pendente, deve limitarsi a prendere atto dell'effettività di tale pendenza, non potendo, neppure incidentalmente, sindacare le relative determinazioni del giudice penale (nella specie, la cassazione ha declinato la propria competenza a giudicare della legittimità ed ammissibilità della costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico del sindaco). — Cass., sez. I, 7 giugno 2000, n. 7768, Matarese c. Iacono, in **Foro it.**, 2001, I, 1605.

**66** - In materia elettorale, la previsione delle incompatibilità, così come delineate dall'art. 5 l. 23 gennaio 1992 n. 32, deve ritenersi finalizzata ad evitare il pericolo di un conflitto di interessi che si rinnovi costantemente e si sostanzi in un numero aperto di possibili situazioni di conflitto, a nulla rilevando gli effetti nel tempo di un'attività esaurita. — Cass., sez. I, 1 giugno 2000, n. 7278, Arganese c. Giaquinto, in Giur. it., 2001, 154.

**67** - In tema di elezioni, l'incompatibilità alla carica di sindaco di «colui che ha la lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile, penale o amministrativo... con il comune», ai sensi dell'art. 3 l. n. 154 del 1981, va accertata con riferimento al concetto tecnico di «parte», inteso nel senso processuale, che non è riferibile, in chiave sostanzialistica, alla diversa figura del soggetto genericamente interessato all'esito della lite per le ricadute patrimoniali che possono derivargliene; ne consegue che non può essere affermata la menzionata incompatibilità nel caso in cui il soggetto non sia o non sia più (per intervenuta o per disposta estromissione dal processo) parte del processo (la suprema corte ha così cassato la sentenza che aveva dichiarato l'incompatibilità di un soggetto alla carica di sindaco, in considerazione della pendenza innanzi al giudice amministrativo di impugnazioni avverso provvedimenti di sospensione di lottizzazioni ed edificazioni abusive, promosse da lui e dal suo coniuge, ma poi formalmente proseguite solo da quest'ultimo, e da società dele quali il medesimo soggetto era socio). — Cass., sez. I, 19 maggio 2001, n. 6880, Trovato c. Messina, in Mass., 2001; Cd-Rom Foro it., 1987-2001.

**68** - L'art. 3 n. 4 l. 23 aprile 1981 n. 154, il cui tenore, *in parte qua*, è assolutamente identico a quello dell'art. 63 n. 4 d.leg. n. 267 del 2000, non ritiene più sufficiente a integrare la situazione di incompatibilità una lite meramente potenziale, ma richiede la pendenza effettiva della stessa; in particolare, ad integrare la condizione di pendenza della lite non basta la pura e semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti attivamente o passivamente l'eletto e l'ente, ma occorre che a questo dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia

una reale situazione di conflitto, sussistendo solo in tal caso l'esigenza — che sta a fondamento della scelta del legislatore di sacrificare il diritto alla carica dell'eletto — di evitare il pericolo che il conflitto di interessi determinativo della lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrato, o comunque possa ingenerare, all'esterno, sospetti al riguardo; conseguentemente, non sussiste incompatibilità tra la posizione di un cittadino, eletto sindaco, ed il comune per una lite pendente tra le parti innanzi al commissario regionale per gli usi civici in quanto entrambi contrastano la posizione diretta ad affermare la soggezione ad uso civico dell'area di proprietà dell'eletto oggetto di provvedimento comunale di classificazione adottato ai sensi dell'art. 10 l.reg. Abruzzo n. 25 del 1988, rilevando solo un conflitto (allo stato potenziale) tra lo stesso e la «speciale rappresentanza» prevista dall'art. 75 r.d. n. 332 del 1928 (nella specie, il procedimento comunale di classificazione, contestato dal commissario regionale per gli usi civici, aveva ad oggetto aree ricomprese nel centro abitato che avevano da tempo «irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari ovvero boschivi o pascolari»). — Cass., sez. I, 28 luglio 2001, n. 10335, Valentini c. Patierno, in Giust. amm., 2001, 1200; Cd-Rom Foro it., 1987-2001.

**69** - L'incompatibilità con la carica di sindaco in cui ha lite pendente, in quanto parte, in un procedimento civile o amministrativo con la regione o la provincia o il comune non va confusa col conflitto d'interesse o colla vertenza non concretata in una lite in sede giurisdizionale ma neppure può ricondursi a un vuoto formalismo, e va ravvisata quando il rapporto si trovi in una posizione tale che, senza mediazioni ossia direttamente, subisca gli effetti positivi o negativi delle decisioni della lite nella propria sfera giuridica. — A. Catania, 6 novembre 2000, Proc. rep. T. Catania c. Trovato, in Giur. merito, 2001, 171.

**70** - Ricorre un'ipotesi di incompatibilità alla carica di consigliere circoscrizionale, cui si applica l'art. 3, 1 comma n. 4 l. n. 154 del 1981, nel caso di pendenza di un giudizio instaurato d'ufficio dal commissario regionale agli usi civici di cui siano parti, in posizioni contrapposte, il comune e l'eletto ed in cui si controverta in ordine alla natura civica o privata di un terreno; né vale a rimuovere la causa d'incompatibilità l'intervenuta cessione dei diritti sul terreno in questione da parte dell'eletto, poiché il relativo negozio non pone termine alla controversia e la sua validità dipende dall'esito del giudizio. — Cass., sez. I, 13 aprile 2001, n. 5548, Alfonsi c. Corriere, in Mass., 2001; Cd-Rom Foro it., 1987-2001.

**71** - La rimozione della causa di incompatibilità, in virtù del principio di cristallizzazione, esclude, pur se attuata tardivamente rispetto al termine di dieci giorni a partire dal momento dell'assunzione della carica elettiva, la possibilità di una dichiarazione di decadenza qualora la rimozione stessa (nella specie, verificatasi non con la mera interruzione unilaterale dell'attività, ma con un atto di sospensione-sostituzione proveniente dall'azienda sanitaria) sia anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di accertamento. — Cass., sez. I, 15 giugno 2000, n. 8178, Carturan c. Cirilli, in **Foro it.**, 2001, I, 1604; Dir. e giustizia, 2001, fasc. 2, 50, n. BUONOMO; Dir. e giustizia, 2001, fasc. 8, 79 (m), n. BUONOMO.

**72** - È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 l. 23 aprile 1981 n. 154, nella parte in cui attribuisce all'interessato la facoltà di rimuovere la causa di incompatibilità entro il termine di dieci giorni dalla data di notificazione del ricorso giurisdizionale anziché da quella della pronuncia di decadenza, in riferimento agli art. 3 e 5 l. cost. — Cass., sez. I, 28 dicembre 2000, n. 16203, Gili c. Cogo, in **Foro it.**, 2001, I, 1603; Arch. civ., 2001, 446.

**73** - Il «congruo termine» entro il quale l'eletto può rimuovere la causa d'incompatibilità, si applica, sulla base di quanto affermato da corte cost. n. 160 del 1997 e stante il disposto dell'art. 20 l. 3 agosto 1999 n. 265, a partire dal giorno della notificazione del ricorso introduttivo dell'azione popolare volta all'accertamento dell'incompatibilità (si legge in motivazione che la diversa soluzione che individuasse il *dies a quo* in concomitanza con il passaggio in giudicato della sentenza potrebbe, infatti, condurre al mantenimento anche per un lungo periodo di tempo della situazione di conflitto di interessi). — Cass., sez. I, 28 dicembre 2000, n. 16205, Zavoli c. Ravaglioli, in **Foro it.**, 2001, I, 1601; Giust. amm., 2001, 152; Giornale dir. amm., 2001, 825, n. MARI; Quaderni regionali, 1999, 721; Giust. civ., 2001, I, 2164; Guida al dir., 2001, fasc. 2, 44, n. ZANETTA; Dir. e

giustizia, 2001, fasc. 2, 43, n. BUONOMO; Enti pubblici, 2001, 461.

**74** - Una volta accertata l'esistenza di una causa di incompatibilità alla carica elettiva e la sua mancata rimozione nel termine di legge, è del tutto irrilevante che al momento della decisione giurisdizionale sia venuta eventualmente meno detta causa di incompatibilità, la quale ha, comunque, già spiegato i suoi effetti che non tollerano rimozione tardiva. — Cass., sez. I, 20 ottobre 2001, n. 12862, Gaetani c. Marinelli, in Giust. amm., 2001, 1197; Cd-Rom Foro it., 1987-2001.

#### Operazioni elettorali

**75** - La peculiarità del procedimento preparatorio per le elezioni politiche previsto dal d.p.r. 20 marzo 1967 n. 223 e la natura degli interessi pubblici ivi coinvolti non consentono di applicare ad esso quegli strumenti di semplificazione documentale (autodichiarazioni ed accertamenti d'ufficio) che l'ordinamento appresta in generale ai fini dello snellimento dei rapporti tra cittadini e p.a. — C. Stato, sez. I, 13 dicembre 2000, n. 1232/00, Min. int., in Cons. Stato, 2000, I, 2793.

**76** - Ai sensi dell'art. 32 t.u. 16 maggio 1960 n. 570, per esigenze di certezza i moduli recanti le firme dei presentatori delle candidature devono recare il contrassegno di lista, cioè la sua riproduzione grafica, e non semplicemente la descrizione delle sue caratteristiche. — C. Stato, sez. V, 14 novembre 2000, n. 6103, Buttarazzi c. Pref. Frosinone, in Giust. amm., 2001, 58; Cons. Stato, 2000, I, 2463; Nuova rass., 2001, 1336.

**77** - Ai sensi dell'art. 9 l. 108/1968, non è ammessa la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in parlamento, possono trarre in errore l'elettore (nel caso di specie, è stato ritenuto che il segretario regionale, da un lato, è abilitato a presentare le liste per le elezioni regionali e, dall'altro, ha titolo alla presentazione con esse del contrassegno del partito, documentando la sua qualità con un'attestazione del segretario nazionale).

**78** - Nel caso in cui la raccolta delle firme di adesione relative a una lista elettorale è avvenuta con riferimento a un elenco sottoposto ai presentatori sottoscrittori della lista stessa nel quale sono ricompresi soggetti che però non avevano mai accettato la candidatura, il difetto di accettazione della candidatura di alcuni candidati produce il solo effetto della cancellazione dalla relativa lista dei nomi dei candidati in questione e non anche l'esclusione della lista. — C. Stato, sez. V, 18 giugno 2001, n. 3212, Capone c. Simiele, in Guida al dir., 2001, fasc. 28, 87, n. MEZZACAPPO, OLIVETTI; Dir. e giustizia, 2001, fasc. 25, 52, n. BUONOMO.

**79** - In considerazione anche del particolare carattere formale che caratterizza la disciplina di ciascun procedimento elettorale, alle elezioni regionali non può applicarsi la diversa disciplina prevista per le elezioni comunali: in particolare, per le elezioni regionali, ai sensi dell'art. 9, 8° comma, n. 1, l. 17 febbraio 1968 n. 108, con la lista vanno presentati i certificati elettorali dei candidati. — T.a.r. Calabria, sez. II, 11 luglio 2000, n. 924, L. A. c. Reg. Calabria, in Trib. amm. reg., 2000, I, 4132.

**80** - È illegittimo il provvedimento della commissione elettorale con il quale si esclude da una lista elettorale un candidato che avrebbe prodotto, in luogo del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, una dichiarazione sostitutiva, per violazione sia delle norme di cui al t.u. 28 dicembre 2000 n. 445 (art. 43, 46 e 47), sia dell'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241. — T.a.r. Puglia, sez. Lecce, sez. I, 10 maggio 2001, n. 2166, S. c. Min. int., in Trib. amm. reg., 2001, I, 1561.

**81** - È illegittima la decisione di escludere dalle elezioni un candidato presidente e la lista collegata sul presupposto che, avvalendosi dell'art. 4 l. 30 aprile 1999 n. 120, il candidato medesimo, in quanto amministratore locale, abbia autenticato da sé la propria firma apposta in calce all'accettazione della candidatura: infatti, consentendo la disciplina citata al pubblico ufficiale di autenticare le sottoscrizioni dei presentatori della lista in cui egli sia uno dei candidati, ipotesi in cui egli potrebbe avere interesse ad attestare falsamente l'autenticità di una firma per raggiungere il numero di sottoscrittori richiesto dalla legge, a maggior ragione deve ritenersi che egli possa autenticare la propria firma, non avendo alcun interesse a attestarne falsamente l'autenticità. — T.a.r. Sardegna, 18 luglio 2000, n. 727, G. B. c. Uff. elett. centr., in Trib. amm. reg., 2000, I, 4625.

**82** - L'unico mezzo per dimostrare il collegamento tra i sottoscrittori e la lista sottoscritta è dato dalla presenza del contrassegno di lista e dei nominativi

dei candidati sul modulo di cui all'art. 3 l. 25 marzo 1993 n. 81; va esclusa una lista elettorale allorché risulti che — in violazione dell'art. 3 l. 25 marzo 1993 n. 81 e dell'art. 20, 5° comma, d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361 — i presentatori abbiano sottoscritto fogli che non recano il contrassegno di lista e l'elenco nominativo dei candidati, né presentano timbri trasversali che, rendendo inscindibili i fogli stessi, ne assicurino il loro collegamento e ne impediscano la sostituzione; né può attribuirsi efficacia sanante alla successiva dichiarazione del notaio che ha autenticato le firme, con cui si afferma che «le sottoscrizioni sono state apposte... con riferimento alla predetta lista e al predetto contrassegno», dato che compito del pubblico ufficiale è solo quello di autenticare le firme degli elettori con le modalità di cui al 2° e 3° comma dell'art. 20 l. 4 gennaio 1968 n. 15 e che il pubblico ufficiale stesso non può che attestare i fatti che si sono verificati in sua presenza, non essendo suscettibili di certificazione gli stati soggettivi dei sottoscrittori, che sono propri della sfera interna di questi ultimi. — C. Stato, sez. V, 22 febbraio 2001, n. 1008, *Commiss. elett. circoscrizionale Fiorenzuola d'Arda c. Labadini*, in *Giust. amm.*, 2001, 383; *Arch. civ.*, 2001, 780.

**83** - In tema di ammissione alla consultazione elettorale di liste, integrano violazione delle regole in tema di sottoscrizione delle liste la mancata indicazione del documento di riconoscimento in base al quale è avvenuta l'identificazione del sottoscrittore, l'esibizione da parte dei sottoscrittori di tesserini o certificati di attribuzione recanti il numero di codice fiscale e di certificati o libretti di pensione, la mancata presentazione dei certificati attestanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione, la difformità tra i dati identificativi dei sottoscrittori, quali indicati negli elenchi prodotti, e i dati riportati nei relativi certificati elettorali, la presentazione di un certificato elettorale che individua l'elettore con dati anagrafici difformi da quelli palesati dal sottoscrittore della lista e riportati all'atto della sua identificazione personale, l'iscrizione del sottoscrittore nelle liste elettorali di un comune appartenente a circoscrizione diversa da quella per cui sono presentate le candidature. — C. Stato, sez. V, 18 giugno 2001, n. 3212, *Capone c. Simiele*, in *Guida al dir.*, 2001, fasc. 28, 87, n. *MEZZACAPO, OLIVETTI*; *Dir. e giustizia*, 2001, fasc. 25, 52, n. *BUONOMO*.

**84** - Ai sensi degli art. 9 e 10 l. 17 febbraio 1968 n. 108, è legittimo il provvedimento di esclusione di una lista elettorale a causa della presenza di una documentazione copiosa e disordinata la cui verifica non poteva essere fatta «seduta stante», senza la riapertura dell'istruttoria che la legge citata ha escluso per ragioni di speditezza. — C. Stato, sez. V, 2 luglio 2001, n. 3607, *M. S. c. Uff. centrale circoscriz. Arezzo*, in *Cons. Stato*, 2001, I, 1580.

**85** - La condotta del pubblico ufficiale il quale, in qualità di autenticatore delle sottoscrizioni presenti sulle dichiarazioni di presentazione di liste, abbia attestato falsamente l'autografia delle firme, deve essere riportata nell'ambito dell'art. 90 d.p.r. 570/60, t.u. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, e non nella fattispecie prevista e punita dall'art. 479 c.p. (nel caso di specie il giudice ha, infatti, ritenuto che la norma contenuta nella legge speciale fosse comprensiva di tutte le ipotesi di «falsi elettorali», ovvero sia di tutti i falsi, ideologici e materiali, commessi nel corso delle operazioni elettorali, tutti accomunati dalla identità dell'interesse protetto, costituito dalla regolarità delle operazioni elettorali). — G.i.p. T. Genova, 10 aprile 2001, in *Nuova giur. ligure*, 2001, 375.

**86** - L'art. 3, 1° comma, lett. h), l. n. 81/1993, come sostituito dall'art. 3 l. n. 120 del 30 aprile 1999, il quale prevede un numero minimo e massimo di presentatori delle liste di candidati di sindaco per ogni comune, si riferisce ad un numero di sottoscrizioni valide ossia rispondenti alle caratteristiche formali delle autenticazioni delle firme dei presentatori stessi; pertanto non concorrono a determinare il numero minimo e massimo, la cui violazione comporta l'esclusione, le sottoscrizioni formalmente irregolari perché non effettuate nel rispetto delle prescritte formalità.

**87** - Non può determinare l'esclusione di una lista elettorale la circostanza che, oltre alle firme dei presentatori della lista, siano state presentate anche altre firme (nella specie, ventinove firme) con i modelli integrativi, non quali firme di sottoscrittori della lista ma di meri sostituti; tali firme non possono essere computate per la determinazione del numero massimo ai fini dell'esclusione. — T.a.r. Emilia-Romagna, sez. Parma, sez. I, 9 maggio 2001, n. 249, *Violino c.*

*Com. Sala Baganza*, in *Giust. amm.*, 2001, 583, n. *BALDASSARI*.

**88** - Ai sensi dell'art. 32 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, la volontà di proporre alcuni soggetti come candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale deve essersi formata e manifestarsi necessariamente in un momento antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per la presentazione della lista, non potendosi fare riferimento per individuare tale volontà alla mera presenza di elettori negli uffici comunali, seppur intenti a sottoscrivere la lista al momento della scadenza del termine legale. — C. Stato, sez. V, 7 marzo 2001, n. 1343, *Chiefari c. Sottocommiss. elett. Caulonia*, in *Cons. Stato*, 2001, I, 630; *Foro amm.*, 2001, 496.

**89** - In un'ottica di *favor* per consentire una più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, il minimo scostamento dall'orario stabilito nella presentazione delle liste, in presenza di circostanze di fatto non imputabili al ricorrente e da questi addotte nel ricorso (ritardo nel rilascio delle richieste certificazioni dovuto al cattivo funzionamento dei macchinari), non è di per sé legittimo motivo di esclusione della lista anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 32 t.u. 16 maggio 1960 n. 570. — C. Stato, sez. V, 12 aprile 2001, n. 2297, *Di Gioia c. Com. Capurso*, in *Giust. amm.*, 2001, 582; *Cons. Stato*, 2001, I, 948.

**90** - È illegittimo il procedimento elettorale nel cui corso l'organo competente non abbia adempiuto ai doveri di accertamento dell'identità del soggetto elettore, sulla base dell'elenco all'uopo previamente redatto, nonché di verifica della sottoscrizione dell'elettore nell'apposito spazio nell'elenco predetto, affinché siano assicurati l'esercizio personale del diritto di voto e la non reiterazione del voto stesso da parte dello stesso soggetto (sulla specie trattasi di procedimento per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'università di Cassino). — C. Stato, sez. VI, 25 settembre 2000, n. 5030, *Trupiano c. Univ. studi Cassino*, in *Foro amm.*, 2000, 3222.

**91** - La mancanza delle firme dei componenti di un seggio elettorale a margine di qualche pagina del verbale non è decisiva per determinare la nullità delle operazioni elettorali, giacché, in tal caso, l'omissione non riguarda la verbalizzazione delle operazioni sostanziali incidenti sulla proclamazione degli eletti. — C. Stato, sez. V, 27 febbraio 2001, n. 1071, in *Giornale dir. amm.*, 2001, 500 (m).

**92** - Sussiste il diritto del dipendente del comune, designato segretario della commissione elettorale mandamentale, di percepire i compensi spettanti ai membri della commissione stessa, ai sensi dell'art. 22 d.p.r. 20 maggio 1967 n. 223, nonché del d.p.r. 11 gennaio 1956 n. 5. — T.a.r. Lombardia, sez. Brescia, 5 maggio 2000, n. 391, *Panzeri c. Com. Bergamo*, in *Foro amm.*, 2000, 3291.

**93** - Sulla base di apposito certificato medico è legittima l'ammissione al voto assistito del soggetto affetto da morbo di Parkinson. — C. Stato, sez. V, 15 marzo 2001, n. 1520, *Fardone c. Com. Macchia d'Isernia*, in *Cons. Stato*, 2001, I, 684; *Foro amm.*, 2001, 515.

**94** - In assenza di concreti elementi che possano indurre la convinzione di un'effettiva manomissione del materiale elettorale, la lacerazione del plico contenente le schede valide di un ufficio elettorale di sezione è irrilevante ai fini della veridicità di detto materiale.

**95** - Non ogni inosservanza di disposizioni del procedimento elettorale implica la nullità delle operazioni elettorali, in quanto il principio di strumentalità delle forme che presiede tale procedimento richiede che il pericolo d'alterazione del risultato della volontà popolare abbia carattere di concretezza (nella specie, la mera lacerazione del plico contenente le schede valide di un ufficio elettorale di sezione, in assenza di altri elementi più probanti, non può essere ritenuta a guisa di pericolo di illecite validazioni di schede contestate). — C. Stato, sez. V, 14 novembre 2000, n. 6104, *Marcantonini c. Com. Bettona*, in *Foro amm.*, 2000, 3616 (m).

**96** - Il superamento del termine non implica di per sé solo alcune invalidità delle operazioni elettorali (nella specie, la proclamazione è sì avvenuta in ritardo, ma non appena concluse tutte le operazioni stesse). — C. Stato, sez. V, 9 dicembre 2000, n. 6533, *Loporcaro c. Com. Bari*, in *Foro amm.*, 2000, 3910 (m).

**97** - Nel sistema di elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, in cui la proclamazione degli eletti a tali cariche avviene a conclusione delle operazioni di scrutinio da parte del presidente dell'ufficio elettorale centrale, continua a trovare applicazione la precedente normativa, incentrata sulla

delibera di convalida del consiglio, sia per le cause di ineleggibilità che per quelle di incompatibilità. — Cass., sez. I, 25 febbraio 1999, n. 1631, *Liberatore c. Patierno*, in *Quaderni regionali*, 1999, 577.

#### Risultati elettorali

**98** - In virtù del combinato disposto dell'art. 5, 4° comma, l. 25 marzo 1993 n. 81 e dell'art. 5 d.p.r. 28 aprile 1993 n. 132, è legittimo l'annullamento del voto qualora la preferenza data ad un candidato di lista diversa sia espressa nel riquadro non della lista votata con il crocese gno, bensì di una lista differente. — C. Stato, sez. V, 14 novembre 2000, n. 6104, *Marcantonini c. Com. Bettona*, in *Foro amm.*, 2000, 3616 (m).

**99** - È nullo il voto espresso per una lista dei candidati (nella specie, alle elezioni per il rinnovo di un consiglio provinciale), che contiene, nel relativo riquadro, l'espressione della preferenza a favore di un soggetto non incluso nella lista medesima, in quanto ciò costituisce un metodo per rendere riconoscibile l'espressione del voto, a nulla rilevando che tale nominativo corrisponda ad un candidato di altra, seppur contemporanea consultazione elettorale, specie se tale errore è ripetuto in numerose altre schede riscontrate nella medesima sezione elettorale. — C. Stato, sez. V, 6 febbraio 2001, n. 488, *Bufano c. Prov. Potenza*, in *Foro amm.*, 2001, 422 (m).

**100** - In materia elettorale, ai fini della riconoscibilità del voto, l'art. 69, 2° comma, d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, ne sancisce la nullità qualora presenti scritte o segni tali da fare ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto fare riconoscere il proprio voto; tale norma, comunque, restringe la sanzione di nullità in limiti rigorosi, e ciò nell'evidente intento di garantire il rispetto della volontà espressa dal corpo elettorale e di assicurare a tutti gli elettori di effettuare le loro scelte e quindi anche a coloro che non siano in grado di apprendere e di osservare appieno le istruzioni ai fini della espressione del voto. — C. Stato, sez. V, 22 febbraio 2001, n. 1020, *Vitelli c. Com. Cori*, in *Comuni d'Italia*, 2001, 774 (m).

**101** - È legittimo l'annullamento della scheda che reca l'indicazione di un nominativo non corrispondente ad alcun candidato della consultazione elettorale cui essa si riferisce, costituendo tale vicenda la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto (nella specie, nella scheda relativa alle elezioni comunali, l'elettore ha indicato il nome di un candidato, appartenente sì alla medesima lista, ma per le concomitanti elezioni del parlamento europeo). — C. Stato, sez. V, 5 marzo 2001, n. 1251, *Rogai c. Com. S. Godenzo*, in *Foro amm.*, 2001, 490 (m).

**102** - Nei comuni fino a quindicimila abitanti, nel sistema delineato dalla l. 25 marzo 1993 n. 81, è da ritenere sempre valido il voto con cui l'elettore indichi senza dubbio il candidato sindaco prescelto ed il di lui contrassegno, anche nel caso in cui l'elettore, dopo aver votato per il candidato sindaco e per la lista a lui collegata, esprima pure una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata, mentre il voto a quest'ultimo è nullo per l'evidente ragione di non poter legittimamente considerare sullo stesso piano giuridico i due tipi di voto.

**103** - L'art. 64 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, nello stabilire la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto, dev'essere inteso in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso; è pertanto valido il voto espresso in sostituzione di uno precedente segnato e cancellato dall'elettore sulla medesima scheda, per errore o per resipiscenza. — C. Stato, sez. V, 15 marzo 2001, n. 1520, *Fardone c. Com. Macchia d'Isernia*, in *Cons. Stato*, 2001, I, 684; *Foro amm.*, 2001, 515.

**104** - Ai sensi dell'art. 64 t.u. sulla elezione dei consigli comunali, norma di stretta interpretazione, il voto può essere dichiarato nullo non in ogni caso di inosservanza delle regole sulla votazione, bensì quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità e tali possono considerarsi quei segni che, estranei alle esigenze di espressione del voto, non trovino altra ragionevole spiegazione. — C. Stato, sez. V, 2 aprile 2001, n. 1897, *Rinaldi c. Com. Prato Carnico*, in *Cons. Stato*, 2001, I, 880.

**105** - In materia di espressione del voto è applicabile il principio del c.d. *favor voti*, emergente dall'ordinamento elettorale (cfr., in particolare, l'art. 64 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570); in base ad esso, ancor-

ché non espresso nelle forme previste dal legislatore (voto sul contrassegno), il voto può ritenersi valido, tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione (non conformi al modello legislativo) esso non sia riconoscibile (non riconoscibilità del voto).

**106** - Allorché alla stessa elezione concorrano due candidati con medesimo nome e cognome, anche se a cariche diverse, può ritenersi valida la scheda nella quale, nello spazio riservato alla preferenza, oltre al nome e cognome del candidato, sia stata aggiunta una data (nella specie, «1857», anziché 1957) che, ancorché errata, esprime la volontà dell'elettore di precisare un dato anagrafico tale da contraddistinguere il candidato votato; d'altra parte, l'errore nella relativa indicazione (1857, anziché 1957) non è suscettibile di essere oggettivamente inquadrato nella fattispecie della riconoscibilità del voto, apparendo involontario e risultando, per il resto, evidente l'intento dell'elettore di rendere chiara la sua espressione di voto, nella anomala situazione di due candidati (sia pure a cariche diverse, ma collegate) con lo stesso cognome e lo stesso nome.

**107** - Va annullata una scheda elettorale che, oltre al voto a favore del candidato sindaco, recchi l'indicazione del nome e cognome di un candidato a consigliere preceduto dalla frase «candidato alla carica di consigliere», atteso che tale indicazione aggiuntiva, apposta dall'elettore, non trova spiegazione logica, rivelandosi del tutto superflua, non casuale, né involontaria, e tale da consentire la individuazione dell'elettore.

**108** - Vanno annullate le schede nelle quali l'elettore ha scritto il nominativo di persone non candidate alle consultazioni di cui trattasi, trattandosi di circostanza idonea a far riconoscere il voto.

**109** - Ai sensi dell'art. 5 d.p.r. 28 aprile 1993 n. 132, se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una preferenza per un candidato di una lista, si intende votata la lista alla quale appartiene il candidato preferito (per il principio cfr. anche art. 57 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570).

**110** - Il voto preferenziale è valido, anche se la grafia dell'elettore è incerta, ma tale da non escludere la individuazione della sua volontà. — C. Stato, sez. V, 12 aprile 2001, n. 2291, Garreffa c. Com. Benestare, in Giust. amm., 2001, 581 (m).

**111** - La l. 23 febbraio 1995 n. 43, riguardante il procedimento per l'elezione dei componenti dei consigli regionali, non ha modificato o abrogato l'art. 1, 6° comma, l. 17 febbraio 1968 n. 108; pertanto, continua ad applicarsi il 7° comma dell'art. 57 t.u. 16 maggio 1960 n. 570, per il quale «sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata», con la conseguenza che il voto alla lista è valido anche in presenza di due indicazioni di preferenza, l'una divergente dall'altra.

**112** - L'art. 34 l. 25 marzo 1993 n. 81 non ha abrogato tacitamente, per incompatibilità, l'art. 57, penultimo comma, d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, secondo cui «se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati»; conseguentemente in tal caso il voto va attribuito solo alla lista e non anche al candidato. — T.a.r. Veneto, sez. I, 19 ottobre 2000, n. 1752, B. G. c. Reg. Veneto, in Trib. amm. reg., 2000, I, 5171.

**113** - Nel caso d'illegittima ammissione di una lista elettorale, al fine di una giusta composizione di due esigenze egualmente fondamentali per l'ordinamento, l'una inerente alla conservazione — nei limiti del possibile — degli atti giuridici ed alla massima utilizzazione dei relativi effetti e l'altra inerente alla salvaguardia della volontà dell'elettore dall'influenza di eventuali cause perturbatrici, occorre tener conto della consistenza numerica dei voti dichiarati nulli perché espressi a favore della lista illegittimamente ammessa, e quando essa non sia tale da alterare in modo rilevante, in una nuova votazione, il rapporto esistente tra le posizioni già conseguite dalle liste legittime, piuttosto che annullare integralmente il risultato delle elezioni, e disporre quindi la rinnovazione di esse, va esercitato il potere di correzione attribuito dall'art. 84 t.u. 16 maggio 1960 n. 570 agli organi giurisdizionali investiti del contenzioso elettorale. — C. Stato, sez. V, 7 marzo 2001, n. 1343, Chiefari c. Sottocommiss. elett. Caulonia, in Cons. Stato, 2001, I, 630; Foro amm., 2001, 496.

**114** - Qualora non possa procedersi alla proclamazione dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le graduatorie delle liste collegate in qualsiasi circoscrizione, l'ufficio centrale elettorale, allo scopo di consentire una completa composizione della camera dei deputati, deve riparti-

re i seggi non assegnati fra le altre liste che abbiano raggiunto almeno il quattro per cento dei voti validi espressi, non arbitrariamente riducibili alle sole altre liste «della coalizione», stante l'estraneità della nozione di coalizione alla disciplina delle elezioni per la camera dei deputati nel proporzionale. — Cass. uff. elettorale naz., 26 maggio 2001, Democrazia e libertà, in Foro it., 2001, I, 1830; Guida al dir., 2001, fasc. 23, 44, n. GRANATA.

**115** - L'art. 88 t.u. 30 marzo 1957 n. 361, così come modificato dall'art. 4 l. 31 ottobre 1965 n. 1261, che stabilisce che l'elezione al parlamento nazionale di un pubblico dipendente ne comporta, d'ufficio, il collocamento in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare, si applica sia ai professori universitari ordinari sia agli associati. — C. Stato, sez. VI, 8 novembre 2000, n. 5984, Univ. studi Napoli c. Lohellis, in Cons. Stato, 2000, I, 2425.

**116** - L'art. 7 l. 23 febbraio 1995 n. 43, con l'istituzione dello sbarramento del tre per cento per le liste minori, ha tolto ogni possibilità che le stesse siano assegnatarie di seggi, sia nella sede circoscrizionale sia nel collegio unico regionale; pertanto, i voti riportati dalle liste che non hanno superato lo sbarramento del tre per cento non vanno computati ai fini della determinazione del quoziente elettorale regionale per l'assegnazione, in sede di collegio unico regionale, dei voti residui non assegnati in sede circoscrizionale. — C. Stato, sez. V, 18 ottobre 2001, n. 5513, G. G. c. Reg. Lazio, in Cons. Stato, 2001, I, 2330.

**117** - In materia di elezioni regionali, l'art. 7 l. 23 febbraio 1995 n. 43, nello stabilire uno sbarramento del tre per cento, esclude dal procedimento elettorale le liste che non hanno raggiunto tale percentuale con la conseguenza che i voti dei propri elettori non possono concorrere alla elezione di candidati appartenenti ad altre liste, seppure ad esse collegate. — T.a.r. Calabria, sez. II, 11 luglio 2000, n. 925, M. G. c. B. A., in Trib. amm. reg., 2000, I, 4139.

**118** - È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, 1° e 2° comma, l. 23 febbraio 1995 n. 43 e dell'art. 15 l. 17 febbraio 1968 n. 108, formulata con riferimento agli art. 3, 48, 51 cost. in relazione alla disciplina dell'assegnazione dei seggi nelle elezioni regionali, nel caso di mancato raggiungimento del quoziente a livello circoscrizionale da parte di una lista in tema di elezioni; è ragionevole infatti che, nel caso di mancato raggiungimento del quoziente, i seggi residui siano assegnati sulla base di un nuovo quoziente alle liste provinciali che abbiano conseguito le maggiori cifre elettorali. — T.a.r. Basilicata, 26 ottobre 2000, n. 650, M. F. M. c. Reg. Basilicata, in Trib. amm. reg., 2000, I, 3653.

**119** - È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 15, 10° comma, l. 17 febbraio 1968 n. 108, in tema di elezioni regionali, formulata in riferimento agli art. 3 e 51 cost., in quanto il meccanismo del riparto dei seggi nel collegio unico regionale violerebbe il principio di ragionevolezza e di proporzionalità, consentendo l'attribuzione dei seggi alle singole circoscrizioni non in proporzione alla popolazione bensì seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale; il rapporto fra popolazione e seggi non deve essere inteso in senso assoluto e comunque il consigliere regionale rappresenta la regione nel suo complesso, e non la sua circoscrizione. — T.a.r. Abruzzo, 22 giugno 2000, n. 445, D. G. c. Reg. Abruzzo, in Trib. amm. reg., 2000, I, 3928.

**120** - È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, 1° e 2° comma, l. 23 febbraio 1995 n. 43 e dell'art. 15 l. 17 febbraio 1968 n. 108, formulata con riferimento agli art. 3 e 48 cost., per il fatto che nelle elezioni regionali, nel caso di mancato raggiungimento del quoziente a livello circoscrizionale da parte di una lista, i seggi sono assegnati in base a un collegio unico regionale, con la conseguenza che la ripartizione dei seggi può non corrispondere al parametro della popolazione; questa disciplina, infatti, non lede il principio di uguaglianza del voto; inoltre il consigliere regionale, ai sensi dell'art. 1, 5° comma, l. 17 febbraio 1968 n. 108, rappresenta l'intera regione senza vincolo di mandato all'una o all'altra circoscrizione. — T.a.r. Basilicata, 26 ottobre 2000, n. 650, M. F. M. c. Reg. Basilicata, in Trib. amm. reg., 2000, I, 3653.

**121** - L'art. 15, 16° comma, n. 3), l. 17 febbraio 1968 n. 108 — che nelle elezioni regionali attribuisce il diritto a ottenere, fino alla concorrenza della metà, i seggi riservati al sistema maggioritario (dieci per cento dei seggi complessivi) alla lista o al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale conseguendo una percentuale di seggi pari o superiore al cinquanta per cento di quelli assegnati con il criterio proporzionale — va interpretato nel senso che

alla maggioranza spetta solo la metà dei seggi riservati al sistema maggioritario, e non una quota proporzionale ai voti conseguiti. — T.a.r. Basilicata, 26 ottobre 2000, n. 649, P. N. G. c. Uff. elett. centrale Basilicata, in Giust. amm., 2001, 60; Trib. amm. reg., 2000, I, 3651; Foro amm., 2001, 756.

**122** - Nelle elezioni provinciali l'attribuzione dei seggi di consigliere, ai sensi dell'art. 9 l. 25 marzo 1993 n. 81 e come precisato dall'art. 10 d.p.r. 28 aprile 1993 n. 132, va effettuata fra i vari gruppi di candidati secondo il loro collegamento, assumendo come riferimento la somma delle cifre elettorali dei singoli gruppi di candidati facenti parte della medesima coalizione, e non la cifra elettorale di ciascun gruppo. — C. Stato, sez. V, 15 febbraio 2001, n. 794, De Rosa c. Prov. Salerno, in Cons. Stato, 2001, I, 302.

**123** - Nelle elezioni provinciali, l'attribuzione dei seggi di minoranza va effettuata allo stesso modo del conferimento dei seggi di maggioranza, cioè tenendo conto dello schieramento delle forze politiche in seno al turno di ballottaggio per l'elezione del presidente della provincia; pertanto, va presa a riferimento la somma delle cifre elettorali dei singoli gruppi di candidati facenti parte della medesima coalizione e non la cifra elettorale di ciascun gruppo. — C. Stato, sez. V, 3 gennaio 2001, n. 4, in Giornale dir. amm., 2001, 299 (m).

**124** - L'art. 8, 5° comma, l. 25 marzo 1993 n. 81, come modificato dall'art. 1 l. 30 aprile 1999 n. 120 (secondo cui, i voti espressi per i candidati alla elezione a consigliere provinciale si conteggiano anche come voti per il candidato presidente «collegato») non può applicarsi per l'ipotesi contraria, non potendo essere conteggiati come voti della lista collegata al candidato presidente i voti espressi con il solo segno di voto accanto al nominativo del candidato presidente. — C. Stato, sez. V, 8 gennaio 2001, n. 39, Graniolia c. Ventruiti, in Giust. amm., 2001, 266.

**125** - È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 l. 25 marzo 1993 n. 81 per violazione dell'art. 1 cost. nella parte in cui non garantirebbe un'adeguata rappresentatività delle minoranze nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti e per violazione dell'art. 3 cost. nella parte in cui ammette, contrariamente a quanto disposto nei comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti, che alle minoranze siano attribuiti meno di un terzo dei seggi (art. 5 l. 81/93); il legislatore ha infatti legittimamente differenziato le due tipologie di comuni, prevedendo per quelli minori un sistema elettorale semplificato e privilegiando viceversa in quelli maggiori la migliore governabilità dell'ente. — C. Stato, sez. V, 20 luglio 2001, n. 4055, C. M. c. Com. Minturno, in Cons. Stato, 2001, I, 1693.

**126** - In caso di collegamento di liste elettorali nel turno di ballottaggio, la regola prevista dall'art. 7, 6° comma, l. 25 marzo 1993 n. 81, che assegna nel secondo turno elettorale il sessanta per cento dei seggi ausiliari alle liste collegate con il sindaco eletto, prevale sulla regola dettata al 7° comma del medesimo articolo, secondo la quale il seggio spettante al candidato sindaco non eletto va detratto dai seggi attribuiti al gruppo di liste collegate nel primo turno. — C. Stato, sez. V, 6 febbraio 2001, n. 486, Grasso c. Com. Massarosa, in Cons. Stato, 2001, I, 207; Guida al dir., 2001, fasc. 8, 92, n. PONTE; Foro amm., 2001, 420.

**127** - Ai sensi dell'art. 7, 7° comma, l. 25 marzo 1993 n. 81, sulle elezioni amministrative, al fine della detrazione del seggio da attribuire al candidato del sindaco non eletto deve aversi riguardo ai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate, ivi comprese quindi le liste apparentate solo al secondo turno (c.d. ballottaggio). — T.a.r. Lombardia, sez. II, 30 ottobre 2000, n. 6160, C. F. c. Pref. Varese, in Trib. amm. reg., 2000, I, 3628.

**128** - Ai sensi dell'art. 7, l. 25 marzo 1993 n. 81, ai fini della determinazione della cifra elettorale complessiva di ciascuna lista o gruppo di liste va tenuto conto, nel secondo turno, del collegamento intervenuto in vista del ballottaggio.

**129** - Ai sensi dell'art. 7, 7° comma, l. 25 marzo 1993 n. 81, nel caso in cui i collegamenti del primo turno elettorale subiscano variazioni in occasione del turno di ballottaggio (e, in particolare, nell'ipotesi in cui una lista originariamente collegata al proprio candidato sindaco si sia collegata con uno dei candidati sindaci ammessi al ballottaggio e risultato poi sconfitto), dopo l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste, per l'attribuzione dei seggi di consigliere comunale ai candidati sindaci non eletti occorre necessariamente tener conto dei collegamenti avutisi nel primo turno elettorale, in modo che ciascun candidato sindaco non eletto riceva il seggio

di consigliere comunale a carico della propria lista a lui, appunto, collegata nel primo turno elettorale. — C. Stato, sez. V, 4 maggio 2001, n. 2519, Cornacchia c. Fiore, in Giust. amm., 2001, 579 (m), n. NAPOLE-TANI; Cons. Stato, 2001, I, 1071; Dir. e giustizia, 2001, fasc. 19, 40, n. BUONOMO.

**130** - Nei comuni fino a quindicimila abitanti il premio di maggioranza ex art. 7, 6° comma, l. 25 marzo 1993 n. 81 (nel testo da ultimo novellato dall'art. 1 l. 30 aprile 1999 n. 120) serve a garantire la stabilità del governo comunale che si attua solo se la lista o il gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto al primo turno non abbiano già di per sé sole conseguito il sessanta per cento dei seggi del consiglio, una volta completata la procedura d'assegnazione di questi ultimi mercé la divisione della cifra dei voti ottenuta da ciascuna lista fino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere. — C. Stato, sez. V, 19 marzo 2001, n. 1641, Turenci c. Com. Cortona, in Foro amm., 2001, 527 (m).

#### Contenzioso

**131** - È manifestamente inammissibile, in quanto il giudice *a quo* non indica la giurisdizione alla quale dovrebbe essere devoluta la cognizione delle controversie e sollecita una radicale riforma legislativa che eccede i compiti della corte, la questione di legittimità costituzionale degli art. 16, 4° comma, e 87 d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361, nella parte in cui prevedono la competenza della camera dei deputati per tutte le controversie attinenti alle operazioni elettorali, con esclusione della possibilità di azione giudiziaria nei confronti della decisione emessa dall'ufficio centrale nazionale sull'opposizione proposta contro il provvedimento del ministero dell'interno di ricusazione di un contrassegno elettorale presentato per le elezioni politiche, in riferimento agli art. 24, 66 e 113 cost. — Corte cost. ord., 20 novembre 2000, n. 512, in **Foro it.**, 2001, I, 3490, n. CAPORILLI; Giur. cost., 2000, 4035, n. CHIOLA.

**132** - La costituzione, la legge e i regolamenti parlamentari attribuiscono in via esclusiva alle camere (e in particolare alle giunte per le elezioni) il potere di giudicare dei titoli di ammissione dei loro componenti, senza che tale giudizio possa essere sindacato da alcuna autorità giurisdizionale o possa tollerare altra interferenza; di conseguenza non possono essere oggetto di parere del consiglio di stato le questioni interpretative riguardanti le cause di ineleggibilità nelle elezioni politiche previste dall'art. 7, 4° e 6° comma, t.u. 30 marzo 1957 n. 361. — C. Stato, commiss. spec., 25 ottobre 2000, n. 1052/00, Min. int., in Cons. Stato, 2001, I, 486.

**133** - Nella fase della procedura elettorale che si svolge, ai fini della ripartizione dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, davanti all'ufficio elettorale centrale nazionale presso la corte di cassazione, non sono previsti subprocedimenti contenziosi, né poteri decisori dell'ufficio medesimo in ordine a ricorsi, reclami o domande di parte; ne consegue pertanto che in tale sede, mancando un giudizio davanti ad un'autorità giudiziaria, non è configurabile la delibazione di questioni di legittimità costituzionale, né è possibile la disapplicazione in via incidentale di atti regolamentari ritenuti illegittimi. — Cass. uff. elettorale naz., 26 maggio 2001, Democrazia e libertà, in **Foro it.**, 2001, I, 1830; Guida al dir., 2001, fasc. 23, 44, n. GRANATA.

**134** - Anche per le elezioni dei consigli regionali, il riparto di giurisdizione va definito alla stregua dei criteri fissati dagli art. 1, 2 e 5 l. 23 dicembre 1966 n. 1147, e non modificati dalla l. 6 dicembre 1971 n. 1034; pertanto spettano al giudice ordinario le controversie concernenti l'ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità, mentre sono devolute al giudice amministrativo le controversie in tema di operazioni elettorali. — T.a.r. Calabria, sez. II, 11 luglio 2000, n. 924, L. A. c. Reg. Calabria, in Trib. amm. reg., 2000, I, 4132.

**135** - Nei ricorsi in materia elettorale la corte di cassazione è giudice non soltanto di legittimità, ma anche di merito, onde può procedere all'esame diretto degli atti, indipendentemente dalla valutazione che di essi sia stata data dal giudice di appello. — Cass., sez. I, 25 gennaio 2001, n. 1073, Ricciardi c. Marcasciano, in Giust. amm., 2001, 263; nella motivazione, in **Foro it.**, 2001, I, 2894; Cd-Rom Foro it., 1987-2001.

**136** - Il legislatore, nel giudizio in materia di operazioni elettorali, non ha previsto una giurisdizione di diritto obiettivo, con la quale si debba accertare quale sia stato l'effettivo responso delle urne elettorali, poiché il giudice amministrativo non può riesaminare tutta l'attività amministrativa svolta durante le operazioni. — C. Stato, sez. V, 15 febbraio 2001, n. 796, Comastri c. Com. Spoleto, in Giur. it., 2001, 1507; Cons. Stato, 2001, I, 305; Foro amm., 2001, 443.

**137** - Anche per i procedimenti elettorali vige il c.d. principio della strumentalità delle forme, in base al quale l'annullamento va pronunciato non per mere irregolarità ma solo per le irregolarità sostanziali, cioè quelle che incidono sulla sincerità e libertà di voto (la decisione precisa che vanno ravvisati vizi sostanziali delle operazioni elettorali solo quando l'atto non raggiunge lo scopo prefigurato ed emergano concreti elementi che convincono per l'effettiva manomissione del materiale elettorale).

**138** - Nelle operazioni elettorali, nelle quali vige il principio della strumentalità delle forme, se non vi sono dubbi sulla genuinità delle operazioni, gli errori nello scrutinio (la mancata corrispondenza tra numero di elettori votanti, schede utilizzate per la votazione e schede residue, nonché tra numero dei votanti e somma dei voti validi, delle schede bianche e di quelle nulle) non comportano per ciò stesso la nullità dell'intera procedura, con conseguente rinnovazione delle elezioni, ma solo il rifacimento di quel segmento procedimentale. — C. Stato, sez. V, 15 settembre 2001, n. 4830, G. F. c. Com. Bacoli, in Cons. Stato, 2001, I, 2087.

**139** - In tema di contenzioso elettorale il processo può essere promosso da qualsiasi cittadino elettore del comune e da chiunque vi abbia interesse, il che configura una legittimazione diffusa e fungibile, accordata dall'ordinamento in funzione di un interesse pubblico alla regolare composizione ed al retto funzionamento degli organi collegiali degli enti pubblici territoriali e che trova la sua ragion d'essere nell'opportunità di utilizzare l'iniziativa di qualsiasi cittadino elettore, diretta ad eliminare eventuali illegittimità verificatesi in materia di elettorato amministrativo; da ciò discende necessariamente che il giudicato formatosi in tale giudizio acquista autorità ed efficacia *erga omnes*, non essendo compatibile con la natura popolare dell'azione, con il suo carattere fungibile e con le sue funzioni e finalità, che gli effetti della pronuncia rimangano limitati alle sole parti del giudizio e non operino anche nei confronti di tutti gli altri legittimati e dell'organo collegiale cui il giudizio stesso si riferisce. — Cass., sez. un., 23 febbraio 2001, n. 73/SU, Lucchese c. Meschi, in Mass., 2001; Cd-Rom Foro it., 1987-2001.

**140** - È da ritenere ammissibile una azione popolare esercitata per declaratoria di decadenza dell'eletto sindaco; al contrario deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 9 bis d.p.r. n. 570/1960, l'azione popolare stessa possa essere rivolta a far valere non solo la decadenza nei confronti dei consiglieri comunali ma anche l'ineleggibilità nei riguardi del sindaco; e, quindi, per domandare la decadenza dell'eletto dalla carica di sindaco. — Cass., sez. I, 20 ottobre 2001, n. 12862, Gaetani c. Marinelli, in Giust. amm., 2001, 1197; Cd-Rom Foro it., 1987-2001.

**141** - Ai sensi dell'art. 87/11 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 e dell'art. 7, 2° comma, l. 23 dicembre 1966 n. 1147 sussiste la legittimazione in capo a ciascun cittadino elettore a contestare la formazione dell'organo consiliare e provinciale in quanto non rispondente alla conforme rappresentazione della manifestazione di voto atteso il valore primario della stretta coerenza tra manifestazione della volontà popolare ed affidamento di funzioni di rappresentanza e governo della comunità a cui è preordinata l'azione popolare correttiva, con la conseguente estensione di detto valore ad ogni componente della collettività stessa non secondo il principio della diffusione indifferenziata, ma alla stregua della coerenza del valore di riferimento con lo *status di civis*. — C. Stato, sez. V, 7 marzo 2001, n. 1342, Di Peso c. Prov. Napoli, in Cons. Stato, 2001, I, 628; Foro amm., 2001, 494.

**142** - Il conferimento del potere di azione all'elettore in determinate situazioni (inerzia dell'ente pubblico) conferisce all'attore popolare solamente la legittimazione processuale con riferimento alla pretesa che viene fatta valere, ma non la legittimazione sostanziale che resta all'ente (nel caso in esame, in cui è stata proposta da alcuni cittadini elettori un'azione di risarcimento dei danni nei confronti di un consigliere comunale e sindaco, solo il comune è stato ritenuto titolare del diritto al risarcimento).

**143** - In materia di contenzioso elettorale, nell'azione popolare, ai sensi dell'art. 7 l. 8 giugno 1990 n. 142 (ora art. 9 d.leg. 18 agosto 2000 n. 267), lo strumento previsto dal legislatore per la partecipazione al processo del comune è l'ordine di integrazione del contraddittorio ed in tal modo si realizza la *vocatio in ius* dell'ente pubblico (non sussistendo tali presupposti è stata esclusa l'ipotesi di decadenza dalla carica pubblica di un consigliere comunale e sindaco per lite pendente con il comune). — Cass., sez. I, 15 dicembre 2000, n. 15830, Saccone c. Viveri, in Giur. it., 2001, 1491.

**144** - Legittimato attivo al ricorso in materia di

eleggibilità di un consigliere regionale è chiunque, sebbene non elettore nella regione, vi abbia interesse (nella specie, come primo dei non eletti che diverrebbe consigliere se fosse accolta la contestazione della elezione del consigliere convenuto); non è legittimata passiva la regione, giacché tale legittimazione riguarda soltanto il consigliere eletto del quale si contesta l'eleggibilità. — T. Potenza, 15 dicembre 2000, Papaleo c. Straziuso, in Giur. merito, 2001, 171.

**145** - In caso d'impugnazione dei risultati di una competizione elettorale relativa all'elezione del sindaco in un comune con popolazione inferiore a quindicimila abitanti – il cui accoglimento potrebbe determinare la revoca della nomina e la sostituzione con altro candidato – sono titolari di una posizione di controinteresse alla controversia, oltre al sindaco eletto, anche i consiglieri comunali della lista elettorale a lui collegata, in quanto costoro vantano un interesse qualificato alla conservazione della loro posizione di maggioranza, collegato alle più incisive funzioni d'indirizzo e controllo politico-amministrativo spettanti alla coalizione di maggioranza e che sarebbe travolta se vi fosse l'accoglimento del ricorso e la sostituzione del sindaco originariamente eletto. — C. Stato, sez. V, 22 giugno 2000, n. 3534, Ferlenghi c. Com. Galliavola, in Foro amm., 2000, 2178.

**146** - Nel giudizio avverso operazioni elettorali, l'amministrazione alla quale le elezioni si riferiscono, anche se è parte necessaria, assume nel giudizio stesso una posizione peculiare, sostanzialmente equiparabile a quella del controinteressato, in quanto è estranea al procedimento elettorale gestito da altra p.a. e deve essere evocata in giudizio solo in quanto destinataria del risultato del voto.

**147** - Nel giudizio avverso operazioni elettorali, così com'è consentito integrare nei riguardi dell'amministrazione interessata il contraddittorio, ove quest'ultimo sia già stato instaurato con la notificazione del ricorso ad un controinteressato, deve ritenersi specularmente rituale anche la ipotesi opposta e cioè la integrazione del contraddittorio nei confronti del candidato controinteressato, ove il ricorso elettorale sia stato tempestivamente notificato alla amministrazione interessata. — C. Stato, sez. V, 8 gennaio 2001, n. 39, Graniglia c. Ventrucci, in Giust. amm., 2001, 266.

**148** - Nei giudizi elettorali innanzi al giudice amministrativo, l'ente cui vanno imputati i risultati della competizione elettorale è sì parte necessaria del giudizio stesso, ma non riveste pure la qualità d'autorità emanante il provvedimento impugnato – ché le operazioni elettorali sono condotte da organi estranei a detta p.a. – di talché il contraddittorio nei confronti di tale ente è legittimamente realizzabile anche in un momento successivo alla scadenza del termine prevista per la notificazione del ricorso giurisdizionale ad almeno uno dei controinteressati. — C. Stato, sez. V, 9 dicembre 2000, n. 6533, Loporcaro c. Com. Bari, in Foro amm., 2000, 3910 (m).

**149** - È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83/11 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, introdotto dall'art. 2 l. 23 dicembre 1966 n. 1147, nella parte in cui, anche nelle controversie riguardanti la collocazione in graduatoria dei candidati non eletti, fa decorrere il termine per ricorrere dalla data della proclamazione degli eletti e non dall'effettiva conoscenza dell'atto lesivo da parte del candidato, in riferimento all'art. 24 cost. — Corte cost. ord., 27 luglio 2000, n. 386, in **Foro it.**, 2001, I, 375 (m); Giur. cost., 2000, 2729.

**150** - Ai sensi dell'art. 83/11 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, l'impugnazione del verbale di proclamazione degli eletti ha rilevanza giuridica nei limiti in cui, entro il termine perentorio di trenta giorni, sono state proposte censure avverso di esso; è pertanto irrilevante la circostanza che l'elettore o il soggetto leso, intenzionato a proporre un ricorso giurisdizionale, abbia percepito tardivamente la sussistenza di specifici vizi delle operazioni ovvero non abbia avuto la concreta possibilità di essere a conoscenza di tutti i vizi delle operazioni elettorali, avendo il legislatore determinato un *dies a quo* uguale per tutti. — C. Stato, sez. V, 15 febbraio 2001, n. 796, Comastri c. Com. Spoleto, in Giur. it., 2001, 1507; Cons. Stato, 2001, I, 305; Foro amm., 2001, 443.

**151** - L'art. 83/11 t.u. 16 maggio 1960 n. 570, secondo cui l'impugnativa contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali va proposta con ricorso depositato entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, va inteso nel senso che il giorno iniziale non sia quello della proclamazione orale bensì quello in cui tutte le operazioni preparatorie, effettuate dall'ufficio centrale, risultino documentate e possano essere sottoposte a un giudizio di legittimità che, per le modalità di svolgimento e per gli strumenti istruttori tipici del giudice ammi-

nistrativo, presuppone un atto scritto. — C. Stato, sez. V, 15 marzo 2001, n. 1521, Faldetta c. Frugis, in Cons. Stato, 2001, I, 693; Giur. it., 2001, 1970.

**152** - È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 24, 113, 2, 48 e 97 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83/11 t.u. 16 maggio 1960 n. 570, nella parte in cui fissa termini più brevi per la proposizione dei ricorsi elettorali, sia principali che incidentali, stante l'esigenza di definire rapidamente l'ambito delle censure proposte attraverso le operazioni elettorali. — T.a.r. Veneto, sez. I, 19 ottobre 2000, n. 1752, B. G. c. Reg. Veneto, in Trib. amm. reg., 2000, I, 5171.

**153** - È inammissibile il ricorso proposto avverso l'esito delle votazioni per irregolarità delle operazioni elettorali (nel caso di specie vi era stato un errore nella trascrizione del nominativo del candidato di un partito sia sui manifesti elettorali, sia sulla stampa delle schede) atteso che l'interesse fatto valere in via d'azione dai cittadini elettori per il corretto svolgimento della consultazione elettorale va tutelato attraverso la tempestiva ed immediata impugnazione degli atti ritenuti lesivi di tale interesse strumentale (nel caso di specie il ricorso è stato proposto entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e non, come avrebbe dovuto, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla conoscenza degli atti lesivi o, al più tardi, dalla data di svolgimento delle operazioni elettorali). — C. Stato, sez. V, 15 marzo 2001, n. 1521, Faldetta c. Frugis, in Cons. Stato, 2001, I, 693; Giur. it., 2001, 1970.

**154** - È irricevibile il ricorso contro le operazioni elettorali regionali presentato dopo il trentesimo giorno dalla proclamazione degli eletti ancorché entro i trenta giorni dalla conoscenza dei verbali delle operazioni elettorali; infatti la proclamazione degli eletti costituisce, inderogabilmente, il momento da cui decorre il termine per la proposizione del ricorso, a nulla rilevando che la conoscenza effettiva dell'atto lesivo, da parte dell'interessato, sia intervenuta in un momento successivo. — C. Stato, sez. V, 1 giugno 2001, n. 2976, N. P. c. T. N., in Comuni d'Italia, 2001, 1280 (m).

**155** - L'impugnativa dell'atto di ammissione di una lista alla consultazione elettorale è sempre facoltativa, ferma restando quella comunque necessaria del successivo atto di proclamazione degli eletti. — C. Stato, sez. V, 18 giugno 2001, n. 3212, Capone c. Simiele, in Guida al dir., 2001, fasc. 28, 87, n. MEZZACAPO, OLIVETTI; Dir. e giustizia, 2001, fasc. 25, 52, n. BUONOMO.

**156** - Nei giudizi in tema di operazioni elettorali atto impugnabile è, di regola, solo l'atto di proclamazione degli eletti, che è l'atto conclusivo del procedimento; tuttavia, sono impugnabili anche gli altri atti immediatamente lesivi, come la non accettazione della lista elettorale da parte dell'ufficio circoscrizionale. — T.a.r. Calabria, sez. II, 11 luglio 2000, n. 924, L. A. c. Reg. Calabria, in Trib. amm. reg., 2000, I, 4132.

**157** - Il termine di decadenza di trenta giorni per proporre ricorso ex art. 82 d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570 avverso la delibera del consiglio comunale di convalida dell'elezione alla carica di sindaco è soggetto alla sospensione feriale di cui alla l. 7 ottobre 1969 n. 742, in quanto tale legge, di generale applicazione, non contempla le controversie elettorali fra le ipotesi derogatorie. — Cass., sez. I, 7 febbraio 2001, n. 1733, Bullfaro c. Travascio, in Foro it., 2001, I, 2882; Cd-Rom Foro it., 1987-2001.

**158** - Con riguardo al regime temporale del ricorso introduttivo delle controversie in materia elettorale di incompatibilità, l'art. 9 bis d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, non prevede alcun termine di proposizione quando, sulla causa della incompatibilità stessa e sulla correlata decadenza, l'organo competente (nella specie, la sezione provinciale del Coreco), non abbia, per mancata conoscenza o per altra variabile ragione, deliberato specificamente, sì che la relativa azione può essere proposta in ogni tempo, prevalendo, in tal caso, sulle esigenze di certezza tutelate dalla fissazione del termine perentorio della deliberazione espressa, l'interesse pubblico ad evitare il consolidamento di situazioni potenzialmente dannose per l'ente territoriale. — Cass., sez. I, 8 gennaio 2001, n. 196, Lombardo c. Gullotta, in Mass., 2001; Cd-Rom Foro it., 1987-2001.

**159** - Anche il giudizio elettorale innanzi al giudice amministrativo è retto dal principio della domanda, per cui il giudice stesso può pronunciarsi solo sui motivi effettivamente proposti dalle parti e non ha titolo di compiere un complesso esame sulla correttezza dell'intero procedimento elettorale, alla ricerca di illegittimità non dedotte dal ricorrente. — C. Stato, sez. V, 9 dicembre 2000, n. 6539, Loporcaro c. Com. Bari, in Foro amm., 2000, 3910 (m).

**160** - Nelle controversie elettorali innanzi al giudice amministrativo è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso in cui l'oggetto del giudizio non sia stato definito mediante l'indicazione di specifiche censure, ma si deducano in via ipotetica irregolarità che comportano una obiettiva discordanza tra i dati contenuti nei tabulati della prefettura e quelli risultanti dalla lettura dei verbali dell'ufficio elettorale centrale. — C. Stato, sez. V, 9 febbraio 2001, n. 593, Avezzano Comes c. Prov. Firenze, in Giur. it., 2001, 1261.

**161** - L'impossibilità per il ricorrente di esaminare le schede elettorali contestate comporta nel giudizio elettorale un'attenuazione del principio di specificità nei motivi del ricorso; ciò nonostante è inammissibile il ricorso con il quale venga richiesto il riesame di un consistente numero di schede elettorali, senza ulteriori precisazioni.

**162** - È inammissibile il ricorso in materia elettorale proposto da un candidato che, pur avendo promosso il giudizio per vedersi riconosciuta l'assegnazione dei voti necessari per l'elezione a consigliere regionale, denunci vizi relativi al procedimento elettorale nel suo complesso, tali da incidere sulla globalità del risultato elettorale. — T.a.r. Calabria, sez. II, 11 luglio 2000, n. 925, M. G. c. B. A., in Trib. amm. reg., 2000, I, 4139.

**163** - Il giudizio su ricorso elettorale, pur prevedendo una valutazione attenuata dei requisiti di specificità dei motivi di impugnazione, richiede comunque una precisa indicazione dei vizi denunciati, del numero delle schede contestate e degli uffici elettorali delle sezioni cui si riferiscono le schede medesime.

**164** - Anche nel contenzioso elettorale il ricorrente ha l'onere di prospettare con sufficiente grado di concretezza i motivi di censura - in modo da far ragionevolmente individuare i vizi che avrebbero contrassegnato l'attribuzione dei voti di preferenza - all'evidente scopo di evitare che l'indicazione dei voti contestati si trasformi in un mero espediente per provocare un generale riesame delle schede elettorali in sede di giudizio. — T.a.r. Veneto, sez. I, 19 ottobre 2000, n. 1752, B. G. c. Reg. Veneto, in Trib. amm. reg., 2000, I, 5171.

**165** - Nel giudizio in materia di operazioni elettorali, è ammissibile la proposizione di motivi aggiunti per censurare le ulteriori illegittimità riguardanti le medesime operazioni soltanto qualora queste siano già risultate oggetto di originarie e tempestive doglianze, che abbiano indicato la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni elettorali cui si riferiscono le stesse schede, non potendo invece contestarsi operazioni che, non essendo state tempestivamente censurate, non possono più essere messe in discussione dal giudice. — C. Stato, sez. V, 15 febbraio 2001, n. 796, Comastri c. Com. Spoleto, in Giur. it., 2001, 1507; Cons. Stato, 2001, I, 305; Foro amm., 2001, 443.

**166** - In ambito di ricorsi in materia elettorale quando, ormai scaduto il termine di decadenza decorrente dalla proclamazione degli eletti, il ricorrente deduce di avere conosciuto ulteriori vizi delle operazioni elettorali per effetto delle verifiche istruttorie disposte dal g.a., i motivi aggiunti sono ormai inammissibili poiché diversamente opinando, verrebbe elusa la regola fondamentale riguardante l'immutabilità dei risultati elettorali non tempestivamente impugnati. — C. Stato, sez. V, 15 marzo 2001, n. 1520, Fardone c. Com. Macchia d'Isernia, in Cons. Stato, 2001, I, 684; Foro amm., 2001, 515.

**167** - Nel giudizio elettorale sono inammissibili i motivi aggiunti che non siano svolgimento delle censure tempestivamente proposte, ma concretino nuovi motivi, di contenuto diverso rispetto a quelli in precedenza dedotti e riguardanti asseriti vizi emersi a seguito di istruttoria disposta dal giudice in relazione alle censure originarie. — C. Stato, sez. V, 12 aprile 2001, n. 2291, Garreffa c. Com. Benestare, in Giust. amm., 2001, 581 (m).

**168** - Nel giudizio elettorale, il termine per la proposizione di motivi aggiunti avverso la verifica degli atti disposta dal giudice decorre dal compimento di ogni singola operazione, quando l'interessato ne sia a conoscenza per avervi partecipato. — C. Stato, sez. V, 15 settembre 2001, n. 4830, G. F. c. Com. Bacoli, in Cons. Stato, 2001, I, 2087.

**169** - Il ricorso elettorale delimita poteri istruttori e decisorii del giudice amministrativo nell'ambito delle specifiche censure formulate: non può ammettersi, pertanto, che il ricorrente, scaduto il termine di decadenza, possa ampliare senza limiti il *thema decidendum* (ad esempio, dimostrando che la conoscenza di altri vizi delle operazioni elettorali è conseguita a ulteriori sue indagini od informative, ovvero è derivata dalla sua cura con la quale ha seguito il corso degli adempimenti disposti in sede istruttoria dal giu-

dice amministrativo) atteso che le modifiche o il sovvertimento del risultato elettorale non possono rispondere dalla effettiva conoscibilità (da parte del ricorrente medesimo) dei vizi eventualmente sussistenti, in quanto l'obiettivo decorso del tempo rende immutabili i risultati, così come ufficializzati nell'atto di proclamazione. — T.a.r. Sicilia, sez. II, 10 marzo 2000, n. 487, Micali c. Com. Isola delle Femmine, in Foro amm., 2000, 3402.

**170** - Ai sensi dell'art. 82, 3° comma, d.p.r. n. 570 del 1960, le sentenze pronunziate in secondo grado dalla corte d'appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione dalla parte soccombente e dal procuratore generale della corte d'appello; pertanto, non sono legittimati a proporre ricorso per cassazione i soggetti che non siano stati parte nelle precedenti fasi di merito; è conseguentemente da ritenere ammissibile il ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali, intervenuti nel giudizio di primo grado e parti nel giudizio d'appello, in quanto portatori dell'interesse a non vedere la loro elezione travolta dallo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 37 bis l. n. 142 del 1990, come modificato dall'art. 21 l. n. 81 del 1993. — Cass., sez. I, 28 luglio 2001, n. 10335, Valentini c. Patierno, in Giust. amm., 2001, 1200; Cd-Rom Foro it., 1987-2001.

**171** - L'appello avverso le sentenze amministrative di primo grado in materia elettorale non deve essere notificato, a pena d'inammissibilità, in una con il decreto di nomina del relatore e di fissazione dell'udienza, in quanto tale regola, riconducibile all'art. 83, 11° comma, d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, non attiene al giudizio d'appello, il quale si radica secondo gli ordinari canoni suoi propri, salva l'abbreviazione dei termini per la notificazione e il deposito. — C. Stato, sez. V, 18 ottobre 2001, n. 5513, G. G. c. Reg. Lazio, in Cons. Stato, 2001, I, 2330.

**172** - L'eventuale omissione dell'affissione all'albo pretorio di un comune della sentenza in materia di operazioni elettorali implica non già una causa d'invalidità di tale pronuncia, ma, a tutto concedere, una diversa decorrenza del termine per l'impugnazione di essa. — C. Stato, sez. V, 9 dicembre 2000, n. 6539, Loporcaro c. Com. Bari, in Foro amm., 2000, 3910 (m).

#### Reati e violazioni elettorali

**173** - È incostituzionale l'art. 29, 5° comma, l. 25 marzo 1993 n. 81, nella parte in cui sanziona la diffusione di pubblicazioni di propaganda elettorale prive dell'indicazione del nome del committente responsabile con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché, come previsto per la condotta sostanzialmente identica dagli art. 3, 2° comma, e 15, 2° comma, l. 10 dicembre 1993 n. 515, per le elezioni politiche, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni. — Corte cost., 25 luglio 2001, n. 287, P. L., in Foro it., 2001, I, 3024; Riv. pen., 2001, 887; Cons. Stato, 2001, II, 1187.

**174** - A norma dell'art. 4 l. n. 515 del 1993, il committente responsabile delle pubblicazioni elettorali risponde del contenuto di queste ma non dei modi con i quali esse sono divulgate, in quanto la norma per l'affissione dei manifesti rinvia alla l. n. 212 del 1956, per la quale solo gli autori materiali delle violazioni e i loro concorrenti materiali possono rispondere della trasgressione (essendo obbligati in solido con loro a pagare la sanzione gli stessi partiti, ai sensi del 3° comma dell'art. 6 l. n. 689 del 1981) e non la persona cui è stata attribuita la qualifica indicata (nella specie, il manifesto elettorale del candidato di un partito era stato affisso nello spazio riservato al candidato di un altro partito; al primo era stato, dunque, ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria per violazione del disposto dell'art. 8 l. n. 212 del 1956, come modificato dalla l. n. 515 del 1993; il giudice rigettava l'opposizione, sul presupposto che il committente della pubblicità dovesse rispondere pure dell'affissione operata da volontari del suo partito; la suprema corte, enunciando il massimato principio di diritto, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione, ritenendo che, nella specie, non risultava provato l'elemento soggettivo della violazione). — Cass., sez. trib., 28 novembre 2001, n. 15080, Min. fin. c. Soc. agr. Italia 2000, in Mass., 2001; Cd-Rom Foro it., 1987-2001.

**175** - Conf. — Cass., sez. I, 20 luglio 2001, n. 9935, Sedazzari c. Pref. Bergamo, in Mass., 2001; Cd-Rom Foro it., 1987-2001.

**176** - L'eventuale violazione delle regole in materia di parità d'accesso ai mezzi radiotelevisivi, di propaganda elettorale e di comunicazione istituzionale non si riflette sulla validità delle operazioni elettorali, ma costituisce solo il presupposto per l'appli-

cazione delle sanzioni a carico dei soggetti responsabili. — C. Stato, sez. V, 9 dicembre 2000, n. 6533, Loporcario c. Com. Bari, in Foro amm., 2000, 3910 (m).

**177** - Ove la Rai muovendo da una ritenuta ed ampia sfera di autonomia di gestione quanto ai tempi e modi di articolazione degli spazi di programmazione da assegnare alle trasmissioni di comunicazione politica diverse dalle tribune, per le quali vi è assoluta riserva di regolamentazione da parte della commissione parlamentare di vigilanza, non abbia, con consapevole scelta editoriale, previsto al riguardo un assetto di programmazione organizzata, l'assenza di detto organico quadro di programmazione, in base al quale (salvo le tribune politiche oggetto di separata ed esaustiva disciplina) possa identificarsi la prevalente valenza del contenuto di determinati gruppi di trasmissioni, esclude che possa avere ingresso una pretesa all'adozione di misure compensative ai sensi dell'art. 10, 3° comma, l. 22 febbraio 2000 n. 28, non identificandosi un parametro certo ed obiettivo per la distribuzione degli spazi secondo i rigidi criteri di proporzionalità stabiliti dall'art. 3 della delibera della commissione parlamentare di vigilanza del 21 giugno 2000. — T.a.r. Lazio, sez. II, 17 ottobre 2001, n. 8580, Associaz. Pnlp c. Autorità garanzie nelle comunicaz., in Trib. amm. reg., 2001, I, 2659.

**178** - Nel caso in cui l'affissione di propaganda elettorale fuori gli spazi consentiti, prevista e punita dall'art. 8 l. n. 212 del 1956, sia posta in essere da ignoti, viene meno la responsabilità oggettiva del committente responsabile, in quanto detta violazione deve essere addebitata solo a colui che ha materialmente compiuto l'illecito. — Giudice di pace Moncalieri, 19 ottobre 2000, Cherchi c. Pref. Roma, in Riv. pen., 2001, 482, n. COSTA.

**EMANCIPAZIONE** [c. c. 390-399.- L. 8 marzo 1975, n. 39, art. 6, 7] V. *Minore, infanzia e maternità*.

• **EMIGRAZIONE e immigrazione** [2570] •

LEGISLAZIONE

**Cost.** 35 ○ R. d. 28 agosto 1919, n. 1643, reg. emigr. ○ R. d. l. 13 nov. 1919, n. 2205, che approva il t. u. dei provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigrati, art. 9-72 ○ R. d. l. 15 dic. 1923, n. 3148, costituzione di un istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero • L. 17 aprile 1925, n. 473, convers. in l. del r. d. l. prec. ○ L. 24 luglio 1930, n. 1278, nuove norme penali in materia di emigr. ○ L. 25 giugno 1940, n. 1066, disposiz. a favore dei cittadini it. rimpatriati dall'estero ○ L. 16 dic. 1947, n. 1621, approv. accordo Italia-Svezia 19 aprile 1947, emigr. operai it. in Svezia ○ D. leg. 17 dic. 1947, n. 1585, estensioni lavoratori estero norme d. leg. 6 maggio 1947, n. 563, 16 luglio 1947, n. 770 e 12 agosto 1947, n. 870 ○ D. p. r. 10 dic. 1948, n. 1659, accordo italo-svizzero per l'emigr. di lavor. it. ○ D. p. r. 20 genn. 1949, n. 423, accordo tra l'Italia e il Lussemburgo per l'emigr. di operai ○ L. 24 luglio 1949, n. 995, adeguam. misura tasse prev. dal t. u. sull'emigr. ○ D. p. r. 20 ott. 1949, n. 1061, approv. accordo italo-francese per trasferim. rimesse operai it. ○ D. p. r. 23 nov. 1949, n. 1136, accordi italo-olandesi per operai it. adibiti alle miniere neerlandesi ○ D. p. r. 11 genn. 1950, n. 282, emigr. di lavoratori it. nella Sarre ○ L. 10 agosto 1950, n. 717, programmi straord. di emigr. ○ L. 10 luglio 1951, n. 576, accordo italo-australiano emigr. assistita ○ L. 26 nov. 1951, n. 1592, accordo emigr. fra Italia e Brasile, concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950 ○ L. 27 nov. 1954, n. 1440, modif. art. 31 t. u. sull'emigr. ○ L. 4 dic. 1954, n. 1244, discipl. cooperaz. di emigr. ○ L. 15 febr. 1965, n. 61, ratif. ed esecuz. dell'accordo tra Italia e Svizzera rel. all'emigr. dei lavoratori it. in Svizzera, con protocollo finale e dichiarazioni comuni, concluso a Roma il 10 agosto 1964 ○ L. 22 febr. 1968, n. 441, approv. esecuz. accordo tra gov. it. e il C.i.m.e., concluso a Roma il 23 giugno 1967 ○ L. 28 ott. 1970, n. 866, nuove norme sull'istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero ○ L. 18 marzo 1976, n. 64, istituzione del comitato interministeriale per l'emigrazione (C.i.e.m.) ○ L. 8 maggio 1985, n. 205, istituzione dei comitati dell'emigrazione italiana (Leggi, 85, 1136) ○ L. 16 agosto 1986, n. 530, modifiche alla l. 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana (Leggi, 86, 2024) ○ L. 6 nov. 1989, n. 368, istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (Leggi, 89, I, 2408) ○ L. 5 luglio 1990, n. 172, norme di modifica ed integrative della l. 8 maggio 1985, n. 205, sui

comitati dell'emigrazione italiana (Leggi, 90, I, 1286) ○ D. p. r. 29 nov. 1990, n. 434, regolamento di attuazione della l. 6 nov. 1989, n. 368 (Leggi, 91, I, 234) ○ L. 9 dic. 1996, n. 617, salvaguardia degli effetti prodotti dal d. l. 18 nov. 1995, n. 489, e successivi decreti adottati in materia di politica dell'emigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei paesi non appartenenti all'Unione europea (Leggi, 96, I, 4158) • L. 6 marzo 1998, n. 40, disciplina dell'emigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 3, 10, 19 (Leggi, 98, I, 1145) ○ L. 18 giugno 1998, n. 198, modifiche alla l. 6 nov. 1989, n. 368 (Leggi, 98, I, 2791) • D. leg. 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'emigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art. 21 (Leggi, 98, I, 3726) ○ D. p. r. 14 sett. 1998, n. 329, regolamento recante norme sull'organizzazione del consiglio generale degli italiani all'estero (Leggi, 98, I, 3844)

RINVII FISSI

– *commissariato generale dell'emigrazione e uffici dipendenti* [R. d. l. 13 nov. 1919, n. 2205, art. 1-8.- D. p. r. 5 genn. 1967, n. 18, art. 59] V. *Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in genere*.  
– *espatrio abusivo* [R. d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 158, 220] V. *Pubblica sicurezza*.  
– *frode in emigrazione* [c. p. 645] V. *Truffa*.  
– *immigrazione di lavoratori extracomunitari e immigrazioni clandestine* [L. 30 dic. 1986, n. 943] V. *Lavoro* (collocamento e mobilità della mano d'opera) – *Lavoro* (rapporto di) – *Pubblica sicurezza*.  
– *rimpatrio di minori* [L. 30 giugno 1975, n. 396] V. *Minore, infanzia e maternità*.

RINVII VARIABILI

*Criminologia, 13 – Diritto comparato, 56, 58 – Straniero, 3 – Unione europea e Consiglio d'Europa, 223-226.*

BIBLIOGRAFIA

**1** - BASCHERINI G., *Immigrazione* [voce aggiornata-2000], in Encicl. giur. Treccani, Roma, vol. XV.  
**2** - BOGNETTI G., *Il progetto di una nuova legge sull'immigrazione*, in Corriere giur., 2001, 1405.  
**3** - BASCHERINI G., *Europa, cittadinanza, immigrazione*, in Dir. pubbl., 2000, 767.  
**4** - CARRERA L., *La condizione giuridica del minore straniero non accompagnato*, in Famiglia e dir., 2001, 447.  
**5** - MAISANO L., *Le porte d'Europa - Inchiesta sull'immigrazione clandestina*, in Dir., immigrazione e cittadinanza, 2001, fasc. 1, 31.  
**6** - ROSI E., *La tratta di esseri umani e il traffico di migranti - Strumenti internazionali*, in Cass. pen., 2001, 1986.

**EMILIA-ROMAGNA** [Cost. 131.- L. 22 maggio 1971, n. 342] V. *Regione in genere e regioni a statuto ordinario*.

**EMISSIONI di anidride solforosa e di ossidi di azoto (tassa sulle)** [L. 27 dic. 1997, n. 449, art. 17] V. *Sanità pubblica*.

**EMISSIONI sonore (imposta erariale regionale)** [L. 27 dic. 1997, n. 449, art. 18] V. *Regione in genere e regioni a statuto ordinario*.

• **EMULAZIONE** [2580] •

LEGISLAZIONE

c. c. 833

BIBLIOGRAFIA

**1** - PANNARALE L., *L'abuso del diritto visto dai giudici*, in Sociologia lav., 2001, fasc. 2, 173.

GIURISPRUDENZA

**2** - Per aversi atto emulativo vietato ai sensi dell'art. 833 c.c. è necessario che l'atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie e sia posto in essere al solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri, sicché è riconducibile a tale categoria di atti l'azione del proprietario che installi sul muro di recinzione del fabbricato comune un contenitore avente aspetto di telecamera nascosta fra il fogliame degli alberi posto in direzione del balcone del vicino. — Cass., sez. II, 11 aprile 2001, n. 5421, Panebianco c. Quero, in Vita not., 2001, 825; Arch. locazioni, 2001, 659; Cd-Rom Foro it., 1987-2001.

**3** - Posto che, per essere considerato emulativo, l'atto di esercizio del diritto, privo di utilità per chi lo compie, deve avere il solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri, non può considerarsi tale

l'azione del proprietario tendente all'eliminazione di una veduta aperta dal vicino nel muro di confine. — Cass., sez. II, 5 luglio 1999, n. 6949, Scala c. Caruso, in Foro it., 2001, I, 690.

**E.N.A.L.** [L. 24 maggio 1937, n. 817.- D. leg. lgt. 22 sett. 1945, n. 624] V. *Ente nazionale assistenza lavoratori* (E.n.a.l.).

**E.N.A.O.L.L.** [D. leg. 23 marzo 1948, n. 327.- L. 5 genn. 1953, n. 35.- D. m. 10 maggio 1975] V. *Orfani e vedove di guerra o per servizio o per lavoro*.

**E.N.A.S.A.R.C.O.** [R. d. 6 giugno 1939, n. 1305.- D. m. 2 maggio 1953.- L. 2 febr. 1973, n. 12.- D. m. 20 febr. 1974] V. *Previdenza e assistenza sociale*.

**E.N.E.A. (comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e della energia alternativa)** [L. 5 marzo 1982, n. 84] V. *Energia nucleare*.

**E.N.E.A. (ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente)** [L. 25 agosto 1991, n. 282.- D. leg. 30 genn. 1999, n. 36] V. *Economia nazionale e programmazione economica*.

**E.N.E.L.** [L. 6 dic. 1962, n. 1643.- D. p. r. 18 marzo 1965, n. 342] V. *Energia elettrica*.

**ENERGIA** [c. c. 814.- L. 7 nov. 1977, n. 883] V. *Beni in genere*.

**ENERGIA atomica** V. *Energia nucleare*.

• **ENERGIA elettrica** [2590] •

LEGISLAZIONE

• R. d. 11 dic. 1933, n. 1775, t. u. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettr., art. 130-137, 211 ○ L. 7 dic. 1942, n. 1745, unificaz. delle frequenze degli impianti elettr. ○ D. leg. lgt. 15 nov. 1944, n. 397, concess. anticipazioni impresa elettr. ○ D. leg. lgt. 5 aprile 1946, n. 255, acceleramento unificaz. frequenze degli impianti elettr. ○ D. leg. 21 marzo 1948, n. 370, modif. unità fotometriche ed elettr. ○ L. 8 marzo 1949, n. 105, normalizz. reti di distribuzione energia elettr. a corrente alternative; in derivaz. a tensione compresa fra 100 e 1000 volt ○ D. m. 29 sett. 1949, termini per unificaz. frequenze impianti elettr. ○ L. 29 maggio 1951, n. 457, sovvenz. produz. energia elettr. ○ L. 27 dic. 1953, n. 959, modif. t. u. 11 dic. 1933, n. 1775, sulle acque e gli impianti elettr., riguardanti l'economia montana ○ L. 4 marzo 1958, n. 191, norme formaz. bilancio d'esercizio delle soc. az., enti produz. o distributori energia elettr. • L. 6 dic. 1962, n. 1643, istituz. ente naz. energia elettr. e trasferim. ad esso delle imprese esercenti ind. elettr. ○ D. p. r. 15 dic. 1962, n. 1670, organizzaz. ente naz. energia elettr. ○ D. p. r. 4 febr. 1963, n. 36, norme rel. ai trasferim. all'E.n.e.l. delle imprese esercenti le ind. elettr. ○ L. 27 giugno 1964, n. 452, rinnovo delega al Gov. per la emanaz. norme rel. all'organiz. e trattam. trib. dell'E.n.e.l. e norme integrat. della l. 6 dic. 1962, n. 1643 ○ D. m. 12 sett. 1964, approv. capitolato d'oneri tipo per concess. dell'esercizio di attività elettr. agli enti loc. ○ D. p. r. 17 sett. 1964, n. 741, determinaz. aliquota imposta unica sull'energia elettr. prodotta, dovuta dall'E.n.e.l. per il periodo fino al 31 dic. 1964, e modalità fra gli enti interessati ○ L. 5 dic. 1964, n. 1269, determinaz. aliquota imposta unica sull'energia elettr. prodotta, dovuta dall'E.n.e.l. successivamente al 31 dic. 1964 e modalità per la ripartiz. imposta tra gli enti interessati • D. p. r. 18 marzo 1965, n. 342, norme integrative della l. 6 dic. 1962, n. 1643 ○ L. 9 ott. 1967, n. 973, istituz. di un'addizionale all'imposta erariale di cons. a carico dell'E.n.e.l. in sostituz. dell'imposta sulle ind., i comm. le profess. e relativa addizionale prov. • L. 1 marzo 1968, n. 186, disposiz. concernenti le produz. di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettr. ed elettronici ○ L. 18 marzo 1968, n. 412, modif. art. 5, n. 5, l. 6 dic. 1962, n. 1643 ○ L. 28 marzo 1968, n. 404, norme elettrificaz. zone rurali ○ L. 18 dic. 1973, n. 856, modifica all'art. 1, comma settimo, della l. 6 dic. 1962, n. 1643 ○ L. 18 dic. 1973, n. 880, localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica ○ L. 18 febr. 1974, n. 40, modifiche al d. pres. rep. 15 dic. 1962, n. 1670 ○ D. l. 17 marzo 1975, n. 50, norme dirette ad accelerare la costruzione di centrali elettriche ○ L. 2 agosto 1975, n. 393, norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica ○ L. 18 ott. 1977, n. 791, attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 73/23/Cee) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione ○ L. 15 giugno 1981, n. 309, conferimento al fondo di dotazione dell'E.n.e.l. e modifiche alla l. 6 dic. 1962, n. 1643 (Leggi, 81, 1081) ○ D. p. r. 21 luglio 1982, n. 670, attuazione della direttiva (Cee) n. 75/404 con-